



BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

NOTA INTEGRATIVA
(Art. 11, comma 5, D.Lgs. 118/2011)

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

Emergenza sanitaria e misure finanziarie correlate	5
Situazione attuale delle risorse finanziarie	8
ENTRATE	11
Entrate Tributarie.....	14
Trasferimenti	15
Entrate extratributarie e patrimoniali	16
Entrate in conto capitale	17
Entrate per titoli	18
Entrate per titoli, tipologie e categorie.....	18
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO	21
SPESA	22
Riepilogo generale delle spese per titoli	24
Riepilogo generale delle spese per missione.....	25
FONDI E ACCANTONAMENTI.....	26
Fondo crediti di dubbia e difficile esazione	26
Fondo di riserva ordinario e di riserva di cassa.....	27
Fondo rischi contenzioso e fondo passività potenziali.....	27
Fondo di garanzia debiti commerciali	28
Fondo perdite partecipate.....	30
SPESA DI PERSONALE	31
ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO	32
SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE	34
QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO	35
EQUILIBRI DI BILANCIO	36
RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA.....	41
CONSISTENZA DELL'INDEBITAMENTO	45
Debito per controparte.....	45
Debito per anno.....	45
Incidenza interessi passivi su entrate correnti	46
Evoluzione del debito	46
Strumenti finanziari derivati	47
ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI, SOCIETA' PARTECIPATE	50
RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020.....	52
PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE.....	56
ANALISI DEL DISAVANZO	62
ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO	65
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	66

PREMESSA

Il sistema di bilancio delle amministrazioni pubbliche costituisce lo strumento essenziale per il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione (art. 2 Legge n. 42/2009).

Le amministrazioni pubbliche concorrono al perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica definiti in ambito nazionale in coerenza con le procedure e i criteri stabili dall'unione Europea e ne condividono le conseguenti responsabilità. Il concorso al perseguimento di tali obiettivi si realizza secondo i principi fondamentali dell'armonizzazione dei bilanci e del coordinamento della finanza pubblica (art. 1 Legge 196/2009).

L'armonizzazione dei bilanci nasce dall'esigenza di omogeneizzare le informazioni contabili presenti in ogni amministrazione pubblica al fine di collegarle e renderle leggibili e interpretabili attraverso un linguaggio unico.

Il presente documento è previsto dall'art. 11 commi 3 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42 ed è allegato al Bilancio di Previsione.

Sebbene non sia stato definito uno schema di nota integrativa, il principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio individua il contenuto minimo, prevedendo che la nota integrativa debba quantomeno illustrare i criteri seguiti per la determinazione dei principali stanziamenti di entrata (in particolare delle entrate tributarie) e di spesa soprattutto delle spese correnti distinte per missione di spesa. Prevede, altresì, che vengano fornite precisazioni sulla modalità di quantificazione degli stanziamenti concernenti accantonamenti e, in particolare, quelli riguardanti il fondo crediti di dubbia esigibilità.

Nel rispetto del suddetto principio, pertanto, la nota integrativa allegata al progetto di bilancio di previsione 2020-2021-2022 si sviluppa in una serie di paragrafi volti a fornire le indicazioni suddette.

Il bilancio di previsione è il documento nel quale vengono rappresentate contabilmente le previsioni di natura finanziaria riferite a ciascun esercizio compreso nell'arco temporale considerato nei documenti di programmazione della Provincia, attraverso il quale gli organi di governo di un ente, nell'ambito dell'esercizio della propria funzione di indirizzo e di programmazione, definiscono la distribuzione delle risorse finanziarie tra i programmi e le attività che l'amministrazione deve realizzare, in coerenza con quanto previsto nel documento di programmazione.

Il bilancio di previsione è composto dai seguenti allegati:

- a) il prospetto delle entrate di bilancio per titoli, tipologie e categorie;
- b) il prospetto delle spese di bilancio per missioni, programmi e macro-aggregati per ciascuno degli anni considerati nel bilancio pluriennale;
- c) l'elenco dei programmi per spese di investimento finanziati col ricorso al debito (se presenti) e con le risorse disponibili;
- d) l'elenco delle previsioni annuali di competenza e di cassa secondo la struttura del piano dei conti.

Al bilancio di previsione finanziario devono essere allegati:

- a) il prospetto esplicativo del risultato di amministrazione presunto così come risultante all'inizio dell'esercizio 2020;
- b) il prospetto concernente la composizione, per missioni e programmi, del fondo pluriennale vincolato corrente e conto capitale
- c) il prospetto contenente la definizione del fondo crediti di dubbia esigibilità
- d) il prospetto dimostrativo del rispetto dei vincoli di indebitamento
- e) il prospetto delle spese previste per l'utilizzo di contributi e trasferimenti da parte degli organismi comunitari e internazionali, per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione

f) il prospetto delle spese previste per lo svolgimento delle funzioni delegate dalle regioni per ciascuno degli anni considerati nel bilancio di previsione

g) il rendiconto di gestione ed il bilancio consolidato deliberati e relativi all'ultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio, se non integralmente pubblicati nel sito internet dell'Ente

h) le risultanze dei rendiconti e dei bilanci consolidati dei soggetti considerati nel "gruppo amministrazione pubblica" se non sono integralmente pubblicati nei siti internet degli Enti; viceversa ne viene pubblicato un elenco con l'indicazione dei relativi siti internet

i) le deliberazioni con le quali sono state determinate, per l'anno di riferimento, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni

j) la tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale prevista dalle disposizioni vigenti in materia

l) la nota integrativa;

m) la relazione del Collegio dei revisori dei conti.

Oltre allo schema di bilancio, deve essere preliminarmente approvato il Documento Unico di Programmazione (DUP), che è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali, rappresentando il presupposto necessario di tutti gli altri strumenti di programmazione. Esso si compone di due sezioni, una strategica e una operativa.



Emergenza sanitaria e misure finanziarie correlate

A seguito delle conseguenze finanziarie determinate dall'emergenza COVID-19, al fine di assicurare agli enti locali le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, il D.L. n. 34 del 2020 (c.d. rilancio) ha previsto l'istituzione di un fondo, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, con una dotazione di 3,5 miliardi di euro per l'anno 2020 (articolo 106, commi 1-3). Tale fondo concorre ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane le risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, anche in relazione alla possibile perdita di entrate locali connesse all'emergenza Covid-19, nella misura di 3 miliardi in favore dei comuni e di 0,5 miliardi in favore di province e città metropolitane.

Il riparto del fondo è demandato ad un decreto del Ministro dell'interno entro il 10 luglio 2020, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e previa intesa in Conferenza stato città ed autonomie locali, sulla base degli effetti determinati dall'emergenza COVID-19 sui fabbisogni di spesa e sulle minori entrate; tuttavia, al fine di assicurare prontamente agli enti le risorse necessarie per fronteggiare l'emergenza sanitaria, entro 10 giorni dall'entrata in vigore del decreto legge è stato erogato il 30 per cento del fondo a titolo di acconto sulle somme spettanti.

Al fine di monitorare la tenuta delle entrate locali, si prevede l'istituzione di un apposito tavolo tecnico presso il Ministero dell'economia e delle finanze, con il compito di esaminare le conseguenze connesse all'emergenza Covid-19 sull'espletamento delle funzioni fondamentali, con riferimento alla possibile perdita di gettito relativa alle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa di ciascun ente.

Il Tavolo tecnico è stato istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 29 maggio 2020.

Con il successivo D.M. interno 16 luglio 2020 sono stati definiti i criteri e le modalità di riparto del Fondo per i comparti dei comuni e delle province e città metropolitane, a seguito dell'intesa raggiunta in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 15 luglio 2020.

La ripartizione dei 3,5 miliardi del Fondo tra i singoli enti beneficiari di ciascun comparto è stata effettuata con il successivo Decreto del direttore centrale della finanza locale del Dipartimento per gli affari interni e territoriali del Ministero dell'interno del 24 luglio 2020

E' prevista una verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese, da effettuare entro il 30 giugno 2021, ai fini dell'eventuale conseguente regolazione dei rapporti finanziari tra Comuni e tra Province e Città metropolitane, con conseguente eventuale rettifica delle somme originariamente attribuite.

Tale termine è stato rinviato al 30 giugno 2022 dal comma 831 della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

La dotazione del suddetto Fondo è stata successivamente integrata di ulteriori nell'importo di 1,67 miliardi di euro per l'anno 2020, di cui 1,22 miliardi in favore dei comuni e 450 milioni di euro in favore di province e città metropolitane, dall'articolo 39, comma 1, del D.L. n. 104/2020 (c.d. decreto agosto), per garantire agli enti locali un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19.

Per il riparto di questa dotazione aggiuntiva è prevista l'emanazione di un ulteriore decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 20 novembre 2020, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori del tavolo tecnico istituito con il D.M. 29 maggio 2020, nonché del riparto delle risorse iniziali del Fondo già effettuato con il decreto del Ministero dell'interno 24 luglio 2020.

Con il D.M. Interno dell'11 novembre 2020 è stato effettuato il riparto di un acconto di 500 milioni di euro, di cui 400 milioni a favore dei comuni e 100 milioni a favore delle province e città metropolitane. L'acconto di 400 milioni di euro per i comuni è stato finalizzato per 150 milioni di euro, in coerenza alla disposizioni previste dal comma 1-bis dell'articolo 39 del D.L. n. 104, al trasporto scolastico e per 250 milioni di euro alle maggiori spese per il sociale. L'acconto di 100 milioni per province e città metropolitane è stato assegnato per il 50 per cento sulla base del numero di scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 2019/2020 e, per l'altro 50 per cento, sulla base del numero di alunni delle scuole secondarie di secondo grado, anno scolastico 2019/2020.

Con il successivo D.M. del 14 dicembre 2020 è stato ripartito il saldo delle risorse incrementalі del fondo di cui al D.L. n. 104/2020, pari a 1.170 milioni di euro, di cui 820 milioni di euro a favore dei comuni e 350 milioni di euro a favore delle città metropolitane e delle province, per l'anno 2020. Il decreto aggiorna altresì i criteri e le modalità di riparto del saldo.

Ai fini della verifica della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica e dell'andamento delle spese dei singoli enti locali beneficiari, l'articolo 39 del D.L. n. 104/2020 ha disposto l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione della perdita di gettito entro il termine perentorio del 30 aprile 2021, finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

Tale termine è stato rinviato al 31 maggio 2021 dal comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

Per la presentazione della certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, si veda il Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020.

E' inoltre prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale.

L'entità del taglio - inizialmente previsto nella misura del 30 per cento dell'importo delle risorse attribuite, da applicare in dieci annualità a decorrere dall'anno 2022 - è stata ridefinita dal comma 830, lett. b) della legge di bilancio per il 2021, prevedendo che la percentuale di riduzione dei fondi sia commisurata al ritardo con cui gli enti producono la certificazione, da applicare in tre annualità a decorrere dall'anno 2022:

dell'80 per cento delle risorse attribuite in caso di presentazione tardiva entro il 30 giugno 2021,

del 90 per cento in caso di presentazione della certificazione entro il periodo dal 1° luglio 2021 al 31 luglio 2021,

del 100 per cento delle risorse attribuite, qualora gli enti locali non trasmettano la certificazione entro la data del 31 luglio 2021.

Le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione nel caso di invio tardivo della certificazione.

Le certificazioni saranno tenute in conto ai fini della verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito da effettuare entro il 30 giugno 2022, come previsto dall'art. 106 del D.L. n. 34/2020 a seguito del rinvio disposto dal comma 831 comma 830, lett. a), della legge n. 178/2020 (legge di bilancio 2021).

La legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 822 e segg. della legge n. 178/2020) ha previsto un ulteriore incremento di 500 milioni di euro per l'anno 2021 della dotazione del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, ai fini di un ulteriore ristoro della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica di COVID-19. Le risorse sono assegnate per 450 milioni di euro in favore dei comuni e per 50 milioni di euro in favore di province e città metropolitane.

Il riparto delle risorse integrative del fondo è effettuato in due *tranches*, mediante due distinti decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in Conferenza Stato-città ed autonomie locali:

un primo decreto, da adottare entro il 28 febbraio 2021, per il riparto di 200 milioni di euro per i comuni e di 20 milioni di euro per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto dei lavori dell'apposito tavolo tecnico già istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze con D.M. 29 maggio 2020;

- un secondo decreto, da adottare entro il 30 giugno 2021, per il riparto dei restanti 250 milioni per i comuni e 30 milioni per le città metropolitane e province, sulla base di criteri e modalità che tengano conto, oltre che dei lavori del suddetto tavolo tecnico, anche delle risultanze della certificazione che sarà inviata al MEF dagli enti entro il termine perentorio del 30 aprile 2021 - prevista dall'art. 39, comma 2, del D.L. n. 104/2020 -

finalizzata da attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19 e non anche a fattori diversi o a scelte autonome dell'ente.

La norma vincola espressamente tali risorse aggiuntive al ristoro, nel biennio 2020 e 2021, della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le risorse non utilizzate alla fine di ciascun esercizio confluiscono nella quota vincolata del risultato di amministrazione e non possono essere svincolate ai sensi dell'art. 109, comma 1-ter, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, che consente, in deroga alla normativa vigente, di impiegare le risorse svincolate per interventi volti ad attenuare la crisi del sistema economico regionale derivante dagli effetti, diretti e indiretti, dell'epidemia in corso. Le eventuali risorse ricevute in eccesso, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato.

Per la verifica della perdita di gettito, si dispone l'obbligo per gli enti locali beneficiari di inviare, per via telematica al Ministero dell'economia e delle finanze, una certificazione della perdita di gettito, entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, finalizzata ad attestare che la perdita di gettito sia riconducibile esclusivamente all'emergenza Covid-19, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza, e non anche a fattori diversi o a scelte autonome di ciascun ente locale o della regione o provincia. Il modello e le modalità della certificazione saranno definiti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze entro il 30 ottobre 2021.

E' prevista una sanzione di carattere finanziario per gli enti locali che non trasmettono la certificazione entro il termine perentorio del 31 maggio 2022, consistente in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per le province (ovvero dei trasferimenti compensativi spettanti alle province delle regioni a statuto speciale) o del fondo di solidarietà comunale, da acquisire al bilancio dello Stato in tre annualità a decorrere dall'anno 2023. La riduzione è commisurata:

- all'80 per cento delle risorse attribuite, per gli enti che presentano la certificazione entro il 30 giugno 2022;
- al 90 per cento per gli enti che presentano la certificazione tra il 1° e il 31 luglio 2022;
- al 100 per cento delle risorse attribuite per gli enti che trasmettono la certificazione oltre il 31 luglio 2022 o non la trasmettono affatto.

A seguito dell'invio tardivo della certificazione, le suddette riduzioni di risorse non sono soggette a restituzione.

Il comma 829 della legge di bilancio 2021 stabilisce il termine del 30 giugno 2022 per la verifica a consuntivo della effettiva perdita di gettito e dell'andamento delle spese nel 2021 dei comuni, delle province e delle città metropolitane, tenendo conto delle predette certificazioni.¹

¹ La fiscalità delle province e il fondo sperimentale di riequilibrio, Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura <https://temi.camera.it/leg18/temi/la-fiscalit-delle-province-e-il-fondo-sperimentale-di-riequilibrio.html>

Situazione attuale delle risorse finanziarie

Nel quadro attuale ed in base alle previsioni della legge di Bilancio 2021 (n. 178 del 30/12/2020) nonché delle leggi di bilancio precedenti (Legge n. 160/2019, Legge n. 145/2018, Legge n. 205/2017)) si evidenzia quanto segue:

- il comma 838 dell'art. 1 della Legge 205/2017 nell'attribuire il contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali, all'ultimo capoverso ha espressamente previsto che nella determinazione dell'entità di detto contributo si tenesse conto dell'importo non più dovuto dalle province ai sensi dell'art. 47 del D.L. 66/2014 (per la Provincia di Varese era pari a Euro 6.315.154,87). Infatti per la Provincia di Varese detto contributo per l'anno 2018 era stato pari ad Euro 1.586.639,95, mentre per gli esercizi 2019-2020 il contributo per l'esercizio delle funzioni fondamentali è stato pari ad Euro 0,00 (Decreto Ministero dell'Interno 19/02/2018). Il nuovo riparto per gli anni dal 2021 è stato disposto con Decreto Ministero Interno 25/01/2021 e vede un trasferimento a favore della Provincia di Varese di € 158.520,14;
- il comma 843 dell'art. 1 della Legge 205/2017 prevedeva l'attribuzione per il triennio 2018-2020 di un trasferimento straordinario a favore delle Province in dissesto e predissesto, che per la provincia di Varese ammonta a Euro 4.647.058,42 (DM Interno 14/02/2018). La previsione del contributo non è stata al momento prorogata, pertanto a partire dall'esercizio 2021 tale entrata di parte corrente non è più presente;
- restano i trasferimenti compensativi dei minori introiti a titolo di Imposta provinciale di trascrizione, derivanti dall'attuazione dell'art. 1, comma 165, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 di cui al Decreto Ministero Interno 28/09/2016 che attribuisce alla Provincia di Varese un trasferimento compensativo di € 309.232,31;
- restano ancora in corso i c.d. "trasferimenti negativi" allo Stato (*spending review* ed altro) che sono pari annualmente ad oltre 26 milioni di euro, tramite recupero forzoso a valere sull'imposta RC auto:

	SPESA	ENTRATA	ENTRATA	ENTRATA	ENTRATA	SPESA	ENTRATA 2021
	ART.1 COMMA 418 L.190/2014	CONTRIBUTO ART.4 DPCM 10.03.2017	ART.1 COMMA 754 L.208/2015	ART.20 COMMA 1 DL.50/2017	ART.1 COMMA 838 L.205/2017	Saldo da iscrivere in spesa	ART.1 COMMA 838 L.205/2017
2021	7.619.280,40	2.545.103,39	339.686,01	181.165,87	0,00	4.553.325,13	158.520,14
2022	7.619.280,40	2.545.103,39	339.686,01	181.165,87	0,00	4.553.325,13	158.520,14
2023	7.619.280,40	2.545.103,39	339.686,01	181.165,87	0,00	4.553.325,13	158.520,14

	SPESA	SPESA	SPESA	SPESA
	ART.1 COMMA 150 BIS D.L.56/2014	ART.21 D.L.68/2011 Fondo Sperimentale di Riequilibrio	ART.7 COMMA 31 sexies D.L.78/2010	Totale da iscrivere in spesa
2021	615.503,00	22.187.835,03	26.031,34	22.213.866,37
2022	615.503,00	22.187.835,03	26.031,34	22.213.866,37
2023	615.503,00	22.187.835,03	26.031,34	22.213.866,37

- il comma 1072 dell'art. 1 della Legge 205/2017 prevede il rifinanziamento del contributo per programmi straordinari di manutenzione delle rete viaria provinciale, di cui all'art. 1 comma 140 della Legge 232/2016, che per la Provincia di Varese è pari a Euro 2.820.021,37 (DM Infrastrutture e Trasporti 16/02/2018) fino al 2023;
- il comma 889 dell'art. 1 della Legge 145/2018 prevede il contributo a favore delle province per il finanziamento di piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole per il periodo 2019-2033 che per la Provincia di Varese è pari a Euro 2.358.489,40 (DM Interno 4/03/2019);
- I commi 62-64 dell'art. 1 della Legge 160/2019 autorizzano la concessione di contributi per il periodo 2020-2034 diretti al finanziamento di programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle province e città metropolitane, nonché degli interventi di messa in sicurezza strade e di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico di scuole. I criteri di riparto e le modalità di utilizzo sono stati definiti con decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 19/03/2020 (n. 123) che assegna alla Provincia di Varese € 555.908,71 anno 2020, € 1.019.165,96 anno 2021, € 2.547.914,90 anni 2022 - 2024;
- Il comma 62 dell'art. 1 della Legge 160/2019 modificando il comma 1076 dell'art. 1 della Legge 205/2017 ha finanziato programmi straordinari di manutenzione della rete viaria delle province e città metropolitane. Il successivo decreto Ministero delle Infrastrutture e Trasporti (n. 224) ha ripartito i fondi prevedendo a favore della Provincia di Varese di € 148.716,05 anno 2019, € 157.507,47 anno 2020, € 194.568,05 anno 2021, € 277.954,35 anno 2022, € 279.194,07 anno 2023, € 282.668,48 anno 2024, € 286.639,24 anno 2025 ed € 275.471,48 anno 2026;
- Il comma 557 dell'art. 1 della Legge 160/2019 demanda a successivo decreto MEF l'individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche prevedendo l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato. Tale possibilità dovrebbe determinare una riduzione degli oneri finanziari considerato che il rischio di credito (cioè il rischio di insolvenza del beneficiario del mutuo, prima ente locale, poi Stato) è minore;
- L'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, conv. con Legge 157/2019, modifica la disciplina del tributo ambientale TEFA di cui all'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 prevedendo che dal 1° giugno 2020 una diversa e diretta modalità di riversamento alla Provincia del tributo. A partire dal 2021 il tributo è versato direttamente dal contribuente secondo gli importi indicati dai comuni mediante apposito codice tributo;
- i commi 2 e 2-bis dell'art. 57 del D.L. 26/10/2019 n. 124, conv. con Legge 157/2019, esclude l'applicazione a decorrere dall'anno 2020 di una serie di disposizioni per il contenimento delle spese, in sintesi:
 - ✓ art. 27 comma 1 del D.L. 118/2011 c.d. "tagliacarta" che imponeva la riduzione della spesa per la stampa e le pubblicazioni;
 - ✓ art. 6 del D.L. 78/2010: comma 7 riduzione spesa per studi e incarichi di consulenza; comma 8 riduzione spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza; comma 9 riduzione spese per sponsorizzazioni; comma 12 riduzione spese per missioni; comma 13 riduzione spese per attività di formazione;
 - ✓ art. 5 comma 2 D.L. 95/2012 riduzione spese per acquisto, manutenzione, noleggio ed esercizio di autovetture e acquisto buoni taxi;
 - ✓ art. 5 commi 4 e 5 della Legge 67/1987 obbligo comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate;
 - ✓ art. 5 comma 594 della Legge 244/2007 obbligo di adozione di piani triennali per la razionalizzazione dell'utilizzo di dotazioni strumentali , autovetture di servizio, beni immobili ad uso abitativo e di servizio;
 - ✓ art. 12 comma 1-ter del D.L. 98/2011 obbligo di attestazione che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili;
 - ✓ art. 24 del D.L.66/2014 obblighi di riduzione delle spese per locazione e manutenzione di immobili;
- il comma 4 dell'art. 57-quater del D.L. 26/10/2019 n. 124, conv. con Legge 157/2019, prevede che i Presidenti delle province percepiscano un'indennità nella misura dell'indennità del Sindaco del comune capoluogo non cumulabile con quella di Sindaco;

In merito allo schema di bilancio, si ritiene rispettato il principio di veridicità, sostenibilità e conservazione nel tempo, in quanto, in sede di stesura dello schema di bilancio, i dati contabili sono rappresentati considerando le reali condizioni delle operazioni di gestione di natura economico-patrimoniale e finanziaria degli esercizi, con l'applicazione anche degli altri postulati di bilancio relativi all'attendibilità, alla correttezza e alla comprensibilità delle singole poste, secondo una rigorosa analisi di controllo atta ad evitare sotto valutazione e/o sopra valutazione delle stesse.

ENTRATE

La normativa attuativa della delega recata dalla legge n. 42 del 2009 è intervenuta sulla fiscalità provinciale con gli articoli da 16 a 21 del D.Lgs. n. 68 del 2011, determinando, si ricorda, la soppressione dei trasferimenti erariali e regionali e la loro sostituzione - ai fini del finanziamento delle funzioni attribuite alle province - con entrate proprie (tributi propri, compartecipazioni al gettito di tributi erariali e gettito, o quote di gettito, di tributi erariali ecc.) e con risorse di carattere perequativo.

Il sistema delle entrate provinciali ricomprende i seguenti cespiti:

- a) tributi propri relativi al trasporto su gomma, costituiti in particolare dall'imposta provinciale di trascrizione (IPT) e dall'imposta sulle assicurazioni sulla responsabilità civile auto (RC AUTO);
- b) compartecipazione provinciale all'IRPEF che sostituisce, come detto, i soppressi trasferimenti statali e l'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa abolita;
- c) compartecipazione alla tassa automobilistica che sostituisce i trasferimenti regionali soppressi ai sensi dell'art. 19 a partire dall'anno 2013. Al momento, tuttavia, benché l'articolo 19 del D.L. n. 68/2011 prevedesse il termine del 20 novembre 2012 per la fissazione di tale compartecipazione, la stessa non risulta ancora stabilita;
- d) altri tributi propri derivati, riconosciuti alle province dalla legislazione vigente. Tra questi si ricorda:
 - il tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi (art. 3, L. n. 549/1995);
 - il tributo cosiddetto ambientale (art. 19, D.Lgs. n. 504/1992);
 - il canone occupazione di spazi ed aree pubbliche (art. 63, del D.Lgs. n. 446/1997);
 - la tassa per l'ammissione ai concorsi (art. 1 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2361, art. 23 Legge 340/2000);
 - i diritti di segreteria, disciplinati dall'art. 40 della legge 8 giugno 1962, n. 604;
 - è prevista inoltre la possibilità di istituire con D.P.R. un'imposta di scopo provinciale (articolo 20, comma 2, del D.Lgs. 68 del 2011).

La soppressione dei trasferimenti erariali è stata attuata nel 2012, con il D.P.C.M. 12 aprile 2012, nell'importo di 1.039,9 milioni (secondo le risultanze contenute nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale nella seduta del 22 febbraio 2012).

A seguito di tale soppressione, è stato istituito il Fondo sperimentale di riequilibrio delle province, finalizzato a realizzare in forma progressiva ed equilibrata l'attuazione dell'autonomia di entrata delle province, determinato nel medesimo importo di 1.039,9 milioni di euro (con il D.M. Interno 4 maggio 2012). Il Fondo è alimentato dal gettito della compartecipazione provinciale all'IRPEF, la cui aliquota è determinata in misura tale da compensare la soppressione dei trasferimenti erariali ed il venir meno delle entrate legate all'addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, anch'essa soppressa dall'anno 2012. Tale compartecipazione è stata fissata in misura pari allo 0,60 dell'Irpef (D.P.C.M. 10 luglio 2012).

Il Fondo sperimentale di riequilibrio (iscritto sul cap. 1352/Interno) è operante dal 2012 e la sua durata si protrarrà fino all'istituzione del fondo perequativo vero e proprio destinato ad operare a regime, disciplinato dall'articolo 23 del medesimo D.Lgs. n. 68/2011.

Il Fondo è annualmente ripartito con decreto del Ministro dell'interno, secondo i criteri recati dal D.M. 4 maggio 2012, la cui applicazione è stata di anno in anno prorogata mediante apposite norme di legge e confermata a regime a decorrere dal 2019 dall'articolo 1, comma 896, della legge di bilancio per il 2019 (legge n. 145/2018):

- il 50% in proporzione al valore della spettanza figurativa dei trasferimenti fiscalizzati di ciascuna provincia;
- il 38% in proporzione al gettito della soppressa addizionale provinciale all'accisa sull'energia elettrica, negli importi quantificati per ciascuna provincia nel documento approvato in sede di Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale in data 22 febbraio 2012;
- il 5% in relazione alla popolazione residente;
- il 7% in relazione all'estensione del territorio provinciale.

Per la ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020, si veda il D.M. Interno 9 aprile 2020.

Va segnalato che, rispetto alla dotazione teorica del Fondo - di anno in anno confermata nell'importo di 1,1 miliardi di euro - le effettive disponibilità di bilancio del Fondo sperimentale di riequilibrio delle province sono state via via ridotte nel corso degli anni, ad opera di diversi provvedimenti normativi che hanno disposto il taglio dei trasferimenti in favore delle province al fine di garantire il concorso di tali enti al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica.

Di fatto, il taglio disposto dal primo decreto-legge di *spending review* (D.L. n. 95/2012, che a decorrere dal 2015 raggiunge l'importo complessivo di oltre 1,2 miliardi di euro) ha sostanzialmente azzerato il Fondo sperimentale di riequilibrio, inficiandone, di fatto, la finalità programmatica e di riequilibrio ad esso assegnata dal legislatore. Nel bilancio di previsione per il 2020, il Fondo di riequilibrio provinciale (cap. 1352/Interno) presenta una dotazione di 126,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020, 2021 e 2022.

A seguito dell'emergenza determinata dalla pandemia di Covid-19, l'articolo 108 del D.L. n. 34/2020 (c.d. rilancio) è intervenuto sul fondo sperimentale di riequilibrio provinciale rideterminandone l'importo per l'anno 2020 in 184,8 milioni di euro, in aumento di circa 58,3 milioni di euro rispetto alla vigente dotazione di bilancio.

In merito alla riduzione delle risorse del Fondo sperimentale di riequilibrio provinciale si è più volte espressa la Corte dei conti. Nella Relazione sul "Riordino delle province, aspetti ordinamentali e riflessi finanziari" di aprile 2015, la Corte - analizzando i dati relativi alla ripartizione annuale del Fondo sperimentale di riequilibrio, che mostrano l'incidenza dei recuperi e delle riduzioni operate in forza delle disposizioni di finanza pubblica ed il significativo disallineamento tra le somme astrattamente spettanti a titolo di Fondo sperimentale, quelle effettivamente assegnate e quelle, addirittura, oggetto di recupero (annualmente esposte nella tabella in appendice ai decreti di riparto) - affermava come le risorse da Fondo sperimentale di riequilibrio rappresentino ormai, un'entrata solo nominale (in merito, si veda, da ultimo, il D.M. 9 aprile 2020 di ripartizione del Fondo sperimentale di riequilibrio per le città metropolitane e le province ricomprese nelle regioni a statuto ordinario per l'anno 2020). I tagli derivanti dalle politiche di *spending review* hanno, infatti, determinato il fenomeno dei c.d. "trasferimenti negativi", che si concretizzano in un obbligo forzoso di rimborso a carico degli enti locali. Il risultato dell'applicazione di queste norme ha, cioè, progressivamente invertito il flusso dei trasferimenti dallo Stato verso le Province; per la quasi totalità di Province e Città metropolitane il saldo algebrico si conclude con una posizione debitoria nei confronti Stato che gli enti devono liquidare attraverso versamenti diretti o attraverso prelievi a cura dell'Agenzia delle entrate.

Le misure di contenimento della spesa a carico del comparto provinciale vanno peraltro inquadrare nell'ambito del complesso disegno di riorganizzazione istituzionale previsto dalla legge n. 56 del 2014, che ha dettato un'ampia riforma dell'ordinamento degli enti locali, prevedendo l'istituzione delle città metropolitane e una significativa ridefinizione delle funzioni fondamentali delle province, con conseguente riattribuzione delle funzioni diverse da

quelle fondamentali a comuni e regioni, unitamente alle relative risorse umane, finanziarie e strumentali. La nuova disciplina delle province, definite enti di area vasta, è espressamente qualificata come transitoria, nelle more della riforma costituzionale del Titolo V e delle relative norme di attuazione.

Dopo l'esito negativo del referendum costituzionale sull'abolizione delle province sono state introdotte misure straordinarie per garantire il sostegno finanziario per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle province, quale l'art. 1, commi 889-890, della legge di bilancio per il 2019, che ha stanziato un contributo di 250 milioni di euro annui per gli anni dal 2019 al 2033 per il finanziamento di piani di sicurezza a valenza pluriennale per la manutenzione di strade e scuole. Anche la legge di bilancio 2020 prevede alcune disposizioni volte a favorire, attraverso specifici contributi a favore di province e città metropolitane, interventi straordinari di manutenzione di strade e scuole.

Anche in considerazione della mancata attuazione del quadro di riforma complessiva degli enti di area vasta, l'articolo 1, comma 2-ter, del D.L. n. 91/2018, nel prorogare i termini per l'esercizio obbligatorio in forma associata delle funzioni comunali, ha disposto l'istituzione di un tavolo tecnico-politico, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, per l'avvio di un percorso di revisione della disciplina di province e città metropolitane. Il Tavolo tecnico-politico si è insediato il 20 dicembre 2018.

Da ultimo, con la legge di bilancio per il 2021 (art. 1, commi 783-785, legge n. 178/2020), sono state introdotte disposizioni volte a definire nuove modalità di finanziamento delle province e delle città metropolitane delle regioni a statuto ordinario a decorrere dal 2022.

In particolare, si prevede l'istituzione di due fondi unici nei quali fare confluire i contributi e i fondi di parte corrente attualmente attribuiti a tali enti. Si tratta di una operazione finanziariamente neutrale, in quanto attuata fermo restando l'importo complessivo dei fondi. Relativamente alle modalità di riparto, si introduce un meccanismo di perequazione, stabilendo che i nuovi fondi saranno ripartiti sulla base dell'istruttoria condotta dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo progressivamente conto della differenza tra i fabbisogni standard e le capacità fiscali.

Ai fini dell'assegnazione dei contributi, il comma 784 stabilisce che, dall'anno 2022, il contributo spettante a ciascuna provincia e città metropolitana, a valere sui predetti due nuovi fondi, è versato dal Ministero dell'interno all'entrata del bilancio dello Stato a titolo di parziale concorso alla finanza pubblica da parte dei medesimi enti, di cui all'articolo 1, comma 418, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Nel caso in cui il contributo ecceda il concorso alla finanza pubblica, il Ministero dell'interno provvede al trasferimento della parte eccedente all'ente interessato. Si tratta, in sostanza, di una procedura contabile che consente di regolare le modalità con le quali il contributo di spettanza di ciascun ente a valere sui nuovi fondi unici è finalizzato a compensare il contributo alla finanza pubblica di cui al comma 418 dell'articolo 1 della legge n. 190/2014.²

² La fiscalità delle province e il fondo sperimentale di riequilibrio, Camera dei Deputati, Servizio Studi, XVIII Legislatura <https://temi.camera.it/leg18/temi/la-fiscalit-delle-province-e-il-fondo-sperimentale-di-riequilibrio.html>

Entrate Tributarie

La parte più consistente delle entrate provinciali, anche alla luce del quadro delineato, rimane strettamente legata al mercato dell'auto: imposta provinciale di trascrizione e imposta sulle assicurazioni contro la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, esclusi i motocicli. La restante quota è, infine, legata all'entrata derivante dal tributo ambientale relativo alla tassa rifiuti applicata dai Comuni.

Le fonti di finanziamento sopra richiamate si intendono senza vincolo di destinazione e finanziano il complesso delle spese delle Province delle Regioni a statuto ordinario.

Le entrate tributarie relative all'Imposta Provinciale di trascrizione e dell'imposta sull'RC auto presentavano sino al 2019 un positivo andamento.

Le ricadute sull'economia determinate dall'emergenza sanitaria e dalle misure di prevenzione del contagio Covid-19 hanno determinato per l'anno 2020 una sensibile riduzione soprattutto per l'IPT concentrata nei mesi di *lockdown*.

In sede previsionale, si ritiene dover ragionevolmente valorizzare per gli anni 2022 e 2023 tali entrate tenendo conto della media del triennio 2017-2019 confidando in una possibile ripresa dell'economia, mentre per l'anno 2021 si è tenuto conto di un trend di ripresa più lento ancora condizionato dallo stato di emergenza sanitaria in atto.

	2017	2018	2019	media 2017-2019	2020*
RCauto	€ 30.512.139,68	€ 31.915.813,97	€ 31.837.640,09	€ 31.421.864,58	€ 31.229.029,46
IPT	€ 28.338.371,02	€ 28.823.104,25	€ 29.174.982,49	€ 28.778.819,25	€ 23.472.637,59

*dato 2020 non definitivo

	2021	2022	2023
RCauto	€ 31.300.000,00	€ 31.400.000,00	€ 31.400.000,00
IPT	€ 25.000.000,00	€ 28.700.000,00	€ 28.700.000,00

Per il tributo ambientale si prevede dal 2021 un incremento in ragione delle nuove modalità di riscossione che l'art. 38-bis del D.L. 26/10/2019 n. 124, conv. con Legge 157/2019, modificando l'art. 19 del D. Lgs. 504/1992 ha introdotto, prevedendo che a decorrere dal 1° giugno 2020 il riversamento alle provincie sia disposto direttamente dall'Agenzia delle Entrate.

Il Decreto MEF 1/07/2020 ha disposto che per le annualità 2021 e successive, il TEFA e gli eventuali interessi e sanzioni sono versati dai contribuenti alle provincie e città metropolitane, secondo gli importi indicati dai comuni, utilizzando gli appositi codici tributo istituiti con risoluzione dell'Agenzia delle entrate.

Ci si attende quindi un incremento di tale entrata come già verificato nel 2020 con un importo accertato di € 5.200.646,86 pertanto si è ritenuto mantenere per gli anni 2021/2023 una previsione di entrata prudenziale di € 5.100.000 da riverificare in corso di gestione.

Trasferimenti

Per le funzioni delegate è previsto il trasferimento di Regione Lombardia di € 1.530.000 sulla base dell'intesa 2019-2021 di cui € 1.283.364,40 per spese di personale ed € 246.635,60 per attività delegate.

Per le funzioni del mercato del lavoro si segnala che con il DM 28/06/2019 n. 74 è stato adottato il Piano straordinario di potenziamento dei Centri per l'Impiego e delle politiche attive del lavoro che prevede un rilevante sostegno finanziario da destinare a tali finalità. Regione Lombardia con la DGR n. XI/2389 del 11/11/2019 ha ripartito le risorse, che per la Provincia di Varese ammontano a complessivi € 7.642.843,67 di cui la prima quota è pari a € 2.082.086,17 mentre la ripartizione tra spesa corrente e spesa d'investimento è pari al 30% la prima e al 70% la seconda.

Tra i trasferimenti ricorrenti sono presenti le somme riversate da Regione Lombardia in relazione alla Legge 26 luglio 1975, n. 386 "Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra l'Italia e la Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei Comuni italiani di confine" e da Decreto 27/07/2018 del Ministero dell'Economia e delle Finanze di determinazione dei criteri di riparto delle risorse e modalità del loro utilizzo. Per l'anno 2021 il riparto riguarda i trasferimenti dell'anno 2018 che per la Provincia di Varese sono pari a complessivi € 8.095.218,07.

Entrate titolo 2°	Trasferimenti correnti	2021	2022	2022
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.844.835,76	11.374.238,63	10.508.272,95
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.788.927,22	11.374.238,63	10.508.272,95
2010103	Trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	0,00	0,00
2010105	Trasferimenti correnti da UE e dal resto del Mondo	45.908,54	0,00	0,00

Entrate extratributarie e patrimoniali

Le entrate extratributarie comprendono tutte le entrate di natura patrimoniale derivanti principalmente da: locazione di beni immobili, diritti di istruttoria che i cittadini pagano per ottenere autorizzazioni o concessioni, sanzioni amministrative per violazioni di leggi e regolamenti, diritti di segreteria, diritti per controllo autocertificazioni impianti termici, contributo GSE e vendita energia da impianti fotovoltaici, canoni unico spazi ed aree pubbliche, sovra canoni per derivazioni acqua per energia elettrica.

Entrata titolo 3°	descrizione	2017	2018	2019	media 2017-2019	2020*
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.428.722,14	2.762.128,42	3.383.832,64	2.858.227,73	2.594.161,03
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	594.238,97	782.680,85	771.799,90	716.239,91	479.341,09
3030000	Tipologia 300: Interessi Attivi	20.716,46	1.465,31	915,29	7.699,02	2.330,65
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	449.930,00	-	-	149.976,67	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	4.942.137,25	3.632.913,70	2.809.632,44	3.794.894,46	2.432.097,59
3000000	TOTALE TITOLO 3	8.435.744,82	7.179.188,28	6.966.180,27	7.527.037,79	5.507.930,36

*dato 2020 non definitivo

In sede previsionale, si ritiene dover valorizzare tali entrate con significativa prudenza in quanto correlate strettamente a servizi resi e utilizzo di beni per cittadini e imprese, che hanno molto risentito della crisi economica generata dall'emergenza sanitaria e per le quali è particolarmente difficile fare previsioni.

Entrata titolo 3°	descrizione	2021	2022	2023
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.557.169,31	2.683.837,51	2.660.267,11
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	607.000,00	617.000,00	617.000,00
3030000	Tipologia 300: Interessi Attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	-	-	-
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.671.616,20	2.543.616,20	2.436.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3°	5.836.785,51	5.845.453,71	5.714.267,11

Entrate in conto capitale

Le entrate da alienazioni patrimoniali sono state valorizzate negli stanziamenti di bilancio solo per l'anno 2021 per la somma di € 20.000 relativa alla cessione di terreni in corso, qualora si verificassero alienazione di beni immobili si provvederà alle conseguenti variazioni di bilancio.

A decorrere dall'anno 2021 e fino all'anno 2027 è prevista un entrata di € 50.170,14 derivante dalla restituzione di un finanziamento per investimenti che Provincia aveva conferito alla società Santanna srl della quale era socia al 50% con il Comune di Sesto Calende. Nell'anno 2020 la Provincia ha ceduto la propria quota al Comune con restituzione della quota di capitale sociale per € 78.250,00 e rimborso di un finanziamento di € 351.191,00 in 7 anni a decorrere dal 2021.

In ordine all'entrate da riduzione di attività finanziarie al momento non sono allocate a bilancio entrate di questa natura.

Relativamente alle entrate da accensione prestiti per il triennio 2020-2022 non si prevede il ricorso a nessuna forma di indebitamento, anche in ragione delle restrizioni previste dall'art. 243-bis del D. Lgs. 267/2000 per gli enti in piano di riequilibrio finanziario.

L'entrata da anticipazione di tesoreria non è stata valorizzata nel triennio in quanto non si prevede il ricorso a tale misura.

Entrate titolo 4°	Entrate in conto capitale	2021	2022	2023
40100	Tributi in conto capitale	-	-	-
40200	Contributi agli investimenti	32.829.607,10	30.429.637,59	28.804.933,27
40300	Altri investimenti in conto capitale	-	-	-
40400	Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	20.000,00	-	-
40500	Altre entrate in conto capitale	51.170,00	50.170,00	50.170,00
40000	TOTALE TITOLO 4°	32.900.777,10	30.479.807,59	28.855.103,27

Entrate per titoli

Entrate		2021	2022	2023
10000 Titolo 1	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	61.400.000,00	65.200.000,00	65.200.000,00
20000 Titolo 2	Trasferimenti correnti	11.844.835,76	11.374.238,63	10.508.272,95
30000 Titolo 3	Entrate extratributarie	5.836.785,51	5.845.453,71	5.714.267,11
40000 Titolo 4	Entrate in conto capitale	32.900.777,10	30.479.807,59	28.855.103,27
50000 Titolo 5	Entrate da riduzioni di attività finanziarie			
60000 Titolo 6	Accensioni prestiti			
70000 Titolo 7	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
90000 Titolo 9	Entrate per conto terzi e partite di giro	14.565.000,00	14.565.000,00	14.565.000,00
	Totale	126.547.398,37	127.464.499,93	124.842.643,33

Entrate per titoli, tipologie e categorie

TITOLO TIPOLOGIA CATEGORIA	DENOMINAZIONE	Previsioni dell'anno 2021	Previsioni dell'anno 2022	Previsioni dell'anno 2023
		Totale	Totale	Totale
	<i>Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa</i>			
1010100	Tipologia 101: Imposte, tasse e proventi assimilati	61.400.000,00	65.200.000,00	65.200.000,00
1010139	Imposta sulle assicurazioni RC auto	31.300.000,00	31.400.000,00	31.400.000,00
1010140	Imposta di iscrizione al pubblico registro automobilistico (PRA)	25.000.000,00	28.700.000,00	28.700.000,00
1010160	Tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene	5.100.000,00	5.100.000,00	5.100.000,00
1000000	TOTALE TITOLO 1	61.400.000,00	65.200.000,00	65.200.000,00
	<i>Trasferimenti correnti</i>			
2010100	Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche	11.788.927,22	11.374.238,63	10.508.272,95
2010101	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Centrali	2.065.294,83	1.897.708,92	1.897.708,92
2010102	Trasferimenti correnti da Amministrazioni Locali	9.723.632,39	9.476.529,71	8.610.564,03
2010200	Tipologia 102: Trasferimenti correnti da Famiglie	0,00	0,00	0,00
2010300	Tipologia 103: Trasferimenti correnti da Imprese	10.000,00	0,00	0,00
2010302	Altri trasferimenti correnti da imprese	10.000,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

2010400	Tipologia 104: Trasferimenti correnti da Istituzioni Sociali Private	0,00	0,00	0,00
2010500	Tipologia 105: Trasferimenti correnti dalla UE e dal Resto del Mondo	45.908,54	0,00	0,00
2010501	Trasferimenti correnti dall'Unione Europea	45.908,54	0,00	0,00
2010502	Trasferimenti correnti dal Resto del Mondo	0,00	0,00	0,00
2000000	TOTALE TITOLO 2	11.844.835,76	11.374.238,63	10.508.272,95
	Entrate extratributarie			
3010000	Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione dei beni	2.557.169,31	2.683.837,51	2.660.267,11
3010100	Vendita di beni	140.000,00	143.800,00	143.800,00
3010200	Entrate dalla vendita e dall'erogazione di servizi	1.323.650,00	1.504.000,00	1.504.000,00
3010300	Proventi derivanti dalla gestione dei beni	1.093.519,31	1.036.037,51	1.012.467,11
3020000	Tipologia 200: Proventi derivanti dall'attività di controllo e repressione delle irregolarità e degli illeciti	607.000,00	617.000,00	617.000,00
3020100	Entrate da amministrazioni pubbliche derivanti dall'attività di controllo e	100.000,00	110.000,00	110.000,00
3020200	Entrate da famiglie derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	174.000,00	174.000,00	174.000,00
3020300	Entrate da Imprese derivanti dall'attività di controllo e repressione delle	333.000,00	333.000,00	333.000,00
3020400	Entrate da Istituzioni Sociali Private derivanti dall'attività di controllo e	0,00	0,00	0,00
3030000	Tipologia 300: Interessi Attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3030100	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a breve termine	0,00	0,00	0,00
3030200	Interessi attivi da titoli o finanziamenti a medio - lungo termine	0,00	0,00	0,00
3030300	Altri interessi attivi	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3040000	Tipologia 400: Altre entrate da redditi di capitale	0,00	0,00	0,00
3050000	Tipologia 500: Rimborsi e altre entrate correnti	2.671.616,20	2.543.616,20	2.436.000,00
3050100	Indennizzi di assicurazione	150.000,00	40.000,00	40.000,00
3050200	Rimborsi in entrata	1.779.000,00	1.726.000,00	1.726.000,00
3059900	Altre entrate correnti n.a.c.	742.616,20	777.616,20	670.000,00
3000000	TOTALE TITOLO 3	5.836.785,51	5.845.453,71	5.714.267,11
	Entrate in conto capitale			
4010000	Tipologia 100: Tributi in conto capitale	0,00	0,00	0,00
4020000	Tipologia 200: Contributi agli investimenti	32.829.607,10	30.429.637,59	28.804.933,27
4020100	Contributi agli investimenti da amministrazioni pubbliche	27.376.949,92	22.958.637,59	14.950.933,27
4020300	Contributi agli investimenti da Imprese	5.452.657,18	7.471.000,00	13.854.000,00
4030000	Tipologia 300: Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00
4040000	Tipologia 400: Entrate da alienazione di beni materiali e immateriali	20.000,00	0,00	0,00
4040200	Cessione di Terreni e di beni materiali non prodotti	20.000,00	0,00	0,00
4050000	Tipologia 500: Altre entrate in conto capitale	51.170,00	50.170,00	50.170,00
4050400	Altre entrate in conto capitale n.a.c.	51.170,00	50.170,00	50.170,00
4000000	TOTALE TITOLO 4	32.900.777,10	30.479.807,59	28.855.103,27

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

	Entrate da riduzioni di attività finanziarie			
5010000	Tipologia 100: Alienazione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
5020000	Tipologia 200: Riscossione crediti di breve termine	0,00	0,00	0,00
5030000	Tipologia 300: Riscossione crediti di medio-lungo termine	0,00	0,00	0,00
5040000	Tipologia 400: Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00
5000000	TOTALE TITOLO 5	0,00	0,00	0,00
	Accensioni prestiti			
6010000	Tipologia 100: Emissione di titoli obbligazionari	0,00	0,00	0,00
6020000	Tipologia 200: Accensione Prestiti a breve termine	0,00	0,00	0,00
6030000	Tipologia 300: Accensione Mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	0,00	0,00	0,00
6040000	Tipologia 400: Altre forme di indebitamento	0,00	0,00	0,00
6000000	TOTALE TITOLO 6	0,00	0,00	0,00
	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere			
7010000	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00
7000000	TOTALE TITOLO 7	0,00	0,00	0,00
	Entrate per conto terzi e partite di giro			
9010000	Tipologia 100: Entrate per partite di giro	12.155.000,00	12.155.000,00	12.155.000,00
9010100	Altre ritenute	6.505.000,00	6.505.000,00	6.505.000,00
9010200	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	5.350.000,00	5.350.000,00	5.350.000,00
9010300	Ritenute su redditi da lavoro autonomo	250.000,00	250.000,00	250.000,00
9019900	Altre entrate per partite di giro	50.000,00	50.000,00	50.000,00
9020000	Tipologia 200: Entrate per conto terzi	2.410.000,00	2.410.000,00	2.410.000,00
9020100	Rimborsi per acquisto di beni e servizi per conto terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9020400	Depositi di/presso terzi	410.000,00	410.000,00	410.000,00
9029900	Altre entrate per conto terzi	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
9000000	TOTALE TITOLO 9	14.565.000,00	14.565.000,00	14.565.000,00
	TOTALE TITOLI	126.547.398,37	127.464.499,93	124.842.643,33

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario, costituito da risorse già accertate destinate al finanziamento di obbligazioni passive dell'ente già impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quello in cui è accertata l'entrata. Trattasi di un saldo finanziario che garantisce la copertura di spese imputate agli esercizi successivi a quello in corso, che nasce dall'esigenza di applicare il principio della competenza finanziaria e rendere evidente la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

Il fondo pluriennale vincolato è formato solo da entrate correnti vincolate e da entrate destinate al finanziamento di investimenti, accertate e imputate agli esercizi precedenti a quelli di imputazione delle relative spese. Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa.

L'ammontare complessivo del fondo iscritto in entrata, distinto in parte corrente e in c/capitale, è pari alla sommatoria degli accantonamenti riguardanti il fondo stanziati nella spesa del bilancio dell'esercizio precedente, nei singoli programmi di bilancio cui si riferiscono le spese, dell'esercizio precedente.

Nel corso dell'esercizio, sulla base dei risultati del rendiconto, è determinato l'importo definitivo del fondo pluriennale vincolato stanziato in entrata del primo esercizio considerato nel bilancio di previsione e degli impegni assunti negli esercizi precedenti con imputazione agli esercizi successivi, di cui il fondo pluriennale vincolato di entrata costituisce la copertura.

Il "fondo pluriennale vincolato" è uno strumento di rappresentazione della programmazione e previsione delle spese pubbliche territoriali, sia correnti sia di investimento, che evidenzia con trasparenza e attendibilità il procedimento di impiego delle risorse acquisite dall'ente che richiedono un periodo di tempo ultrannuale per il loro effettivo impiego ed utilizzo per le finalità programmate e previste. In particolare, la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è fondata sul Programma triennale delle opere pubbliche e relativo elenco annuale di cui alla vigente normativa che prevedono, tra l'altro, la formulazione del cronoprogramma (previsione dei SAL) relativo agli interventi di investimento programmati.

Nel bilancio di previsione esercizio 2021 è valorizzato in entrata il Fondo Pluriennale Vincolato sulla base delle variazioni di esigibilità ed esso risulta così composto:

Missione	1	Servizi istituzionali, generali e di gestione	1.367.812,33
Missione	4	Istruzione e diritto allo studio	6.394.573,21
Missione	5	Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali	310.525,33
Missione	9	Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente	419.574,48
Missione	10	Trasporti e diritto alla mobilità	15.014.247,38
Missione	11	Soccorso civile	80.576,06
Missione	15	Politiche per il lavoro e la formazione professionale	663.466,84
Missione	16	Agricoltura, Politiche agroalimentari e pesca	244.057,34
TOTALE FPV			24.494.832,97

Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente	1.637.158,59
Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale	22.857.674,38
TOTALE Fondo Pluriennale Vincolato	24.494.832,97

SPESA

La parte spesa del bilancio come previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 118/2011 è ordinata in:

MISSIONI: rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'Ente

PROGRAMMI: rappresentano gli aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nelle missioni

MACROAGGREGATI: costituiscono una articolazione dei programmi secondo la natura economica della spesa.

Essi si raggruppano in TITOLI e, ai fini della gestione sono ripartiti in CAPITOLI e ARTICOLI.

I programmi di spesa sono articolati nei seguenti titoli di spesa che, se presentano importo pari a 0, possono non essere indicati nel bilancio:

TITOLO 1 SPESE CORRENTI

TITOLO 2 SPESE IN CONTO CAPITALE

TITOLO 3 SPESE PER INCREMENTO DI ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO 4 RIMBORSO DI PRESTITI.

Solo per la missione 60 "Anticipazioni finanziarie" e per la missione 99 "Servizi per conto terzi", possono essere previsti anche i seguenti titoli:

TITOLO 5 CHIUSURA ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE

TITOLO 7 SPESE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

Le previsioni per l'annualità 2021, comprese le spese per conto di terzi e le partite di giro, escluso il recupero del disavanzo, ammontano complessivamente a € 152.114.710,21.

Le spese correnti, pari ad €. 75.222.570,72 per il 2021 (al netto del FPV), rappresentano il 49% del totale delle spese, mentre quelle in conto capitale sono pari a € 55.810.451,48 (al lordo del FPV) e rappresentano il 37% .

Il totale delle spese correnti (Tit. 1) previste per il 2021 è in tendenziale aumento rispetto alla spesa di € 72.811.781,96 del 2020 (dati non definitivi). In bilancio sono state previste tutte le spese obbligatorie e non comprimibili di gestione sulla base delle richieste pervenute dai Responsabili dei Settori competenti.

Le previsioni della spesa per il personale contenute nel bilancio 2021 rispettano i limiti indicati dalla normativa specifica per questa tipologia di spesa.

Nella tabella che segue sono evidenziate le voci di spesa più rilevanti e quella complessiva

SPESE CORRENTI		2020*dati non definitivi	2021
redditi da lavoro dipendente	macroaggregato 101	11.981.781,02	14.247.299,59 ³
imposte e tasse	macroaggregato 102	896.775,53	1.026.688,50
acquisto beni e servizi	macroaggregato 103	18.607.606,08	19.631.853,43
trasferimenti correnti	macroaggregato 104	33.644.613,44	31.403.115,08
interessi passivi	macroaggregato 107	6.660.423,82	6.643.660,00
altre spese	macroaggregato 110	1.020.582,07	2.269.954,12
totale spese correnti		72.811.781,96	75.222.570,72

Nel Titolo II della spesa figurano principalmente gli investimenti diretti e indiretti che si intendono effettuare durante l'esercizio, ammontanti a complessivi € 55.810.451,48 (al lordo del FPV) .

Va preliminarmente osservato che la programmazione e la previsione delle opere pubbliche è basata sul Programma triennale delle opere pubbliche e sul relativo elenco annuale.

I relativi finanziamenti sono costituiti da esclusivamente da trasferimenti dello Stato, regionali o da soggetti terzi (Fond. Cariplo, ecc.)

³ Al lordo di € 697.000 trattamento accessorio premiante anno 2020 FPV

Riepilogo generale delle spese per titoli

TITOLO	DENOMINAZIONE			
		PREVISIONE ANNO 2021	PREVISIONE ANNO 2022	PREVISIONE ANNO 2023
	DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE	3.045.671,13	3.045.671,13	3.045.671,13
Titolo 1	SPESE CORRENTI	75.222.570,72	71.546.772,20	70.444.717,92
Titolo 2	SPESE IN CONTO CAPITALE	55.810.451,48	30.531.807,59	28.907.103,27
Titolo 3	SPESE PER INCREMENTO ATTIVITA' FINANZIARIE	0,00	0,00	0,00
Titolo 4	RIMBORSO PRESTITI	6.516.688,01	7.775.249,01	7.880.151,01
Titolo 5	CHIUSURA ANTICIPAZIONI RICEVUTE DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE	0,00	0,00	0,00
Titolo 7	USCITE PER CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	14.565.000,00	14.565.000,00	14.565.000,00
TOTALE TITOLI		152.114.710,21	124.418.828,80	121.796.972,20
TOTALE GENERALE DELLE SPESE		155.160.381,34	127.464.499,93	124.842.643,33

Riepilogo generale delle spese per missione

RIEPILOGO DELLE MISSIONI	DENOMINAZIONE			
		PREVISIONI ANNO 2021	PREVISIONI DELL'ANNO 2022	PREVISIONI DELL'ANNO 2023
	<i>DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE</i>	3.045.671,13	3.045.671,13	3.045.671,13
<i>TOTALE MISSIONE 01</i>	<i>Servizi istituzionali, generali e di gestione</i>	37.954.538,80	36.485.153,98	36.513.676,38
<i>TOTALE MISSIONE 02</i>	<i>Giustizia</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 03</i>	<i>Ordine pubblico e sicurezza</i>	59.622,00	59.622,00	59.622,00
<i>TOTALE MISSIONE 04</i>	<i>Istruzione e diritto allo studio</i>	29.315.202,13	17.591.700,78	17.469.764,71
<i>TOTALE MISSIONE 05</i>	<i>Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali</i>	4.070.868,68	4.105.176,62	4.125.870,68
<i>TOTALE MISSIONE 06</i>	<i>Politiche giovanili, sport e tempo libero</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 07</i>	<i>Turismo</i>	135.972,65	135.972,65	135.972,65
<i>TOTALE MISSIONE 08</i>	<i>Assetto del territorio ed edilizia abitativa</i>	738.892,71	698.892,71	698.892,71
<i>TOTALE MISSIONE 09</i>	<i>Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente</i>	8.127.481,79	3.374.655,80	3.363.699,94
<i>TOTALE MISSIONE 10</i>	<i>Trasporti e diritto alla mobilità</i>	44.546.713,02	35.422.901,54	36.877.823,06
<i>TOTALE MISSIONE 11</i>	<i>Soccorso civile</i>	851.588,39	746.629,33	746.629,33
<i>TOTALE MISSIONE 12</i>	<i>Diritti sociali, politiche sociali e famiglia</i>	96.516,51	96.516,51	96.516,51
<i>TOTALE MISSIONE 13</i>	<i>Tutela della salute</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 14</i>	<i>Sviluppo economico e competitività</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 15</i>	<i>Politiche per il lavoro e la formazione professionale</i>	9.430.264,02	9.662.620,43	5.670.517,78
<i>TOTALE MISSIONE 16</i>	<i>Agricoltura, politiche agroalimentari e pesca</i>	975.095,39	770.648,05	770.648,05
<i>TOTALE MISSIONE 17</i>	<i>Energia e diversificazione delle fonti energetiche</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 18</i>	<i>Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 19</i>	<i>Relazioni internazionali</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 20</i>	<i>Fondi e accantonamenti</i>	1.246.954,12	703.338,40	703.338,40
<i>TOTALE MISSIONE 50</i>	<i>Debito pubblico</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 60</i>	<i>Anticipazioni finanziarie</i>	0,00	0,00	0,00
<i>TOTALE MISSIONE 99</i>	<i>Servizi per conto terzi</i>	14.565.000,00	14.565.000,00	14.565.000,00
<i>TOTALE MISSIONI</i>		152.114.710,21	124.418.828,80	121.796.972,20
<i>TOTALE GENERALE DELLE SPESE</i>		155.160.381,34	127.464.499,93	124.842.643,33

FONDI E ACCANTONAMENTI

Fondo crediti di dubbia e difficile esazione

Il principio contabile 4/2 punto 3.3 prevede che sia stanziata nel bilancio di previsione una apposita posta contabile, denominata "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti (la media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata).

L'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità non è oggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è articolato distintamente in considerazione della differente natura dei crediti.

Non sono oggetto di svalutazione i crediti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie che, sulla base dei principi contabili di cui al paragrafo 3.7, sono accertate per cassa.

Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata come media semplice, calcolata rispetto agli incassi in c/competenza e agli accertamenti nel quinquennio precedente.

Per ciascuna formula è possibile determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente:

$$\frac{\text{incassi di competenza es. X} + \text{incassi esercizio X+1 in c/residui X}}{\text{Accertamenti esercizio X}}$$

In tale fattispecie è necessario slittare il quinquennio di riferimento per il calcolo della media, indietro di un anno.

Nel bilancio di previsione 2021-2023 è stanziata una apposita posta contabile, denominata "accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE)", il cui ammontare è determinato in considerazione della dimensione degli stanziamenti relativi ai crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio, della loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi cinque esercizi precedenti, inteso come media aritmetica dei singoli rapporti tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata, in applicazione della formula di cui sopra.

La composizione di tale fondo, da intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, viene evidenziata nel prospetto, allegato al bilancio 2021/2023.

L'accantonamento effettivo di bilancio corrisponde agli importi degli accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità stanziati nel bilancio di previsione nel titolo primo della spesa per le entrate di dubbia esigibilità della parte corrente, escluse quelle da enti pubblici e garantite da fidejussione.

Si ritiene di individuare tra le entrate soggette all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità quelle relative le entrate extra tributarie del titolo 3° con esclusione di:

proventi del GSE a titolo di conto energia e vendita energia per impianti fotovoltaici trattandosi di soggetto di diritto pubblico;

canone unico patrimoniale per occupazione spazi ed aree pubbliche e impianti pubblicitari, versati prima del rilascio delle concessioni/autorizzazioni;

rimborso enti pubblici uso attrezzature soggette a IVA, introiti SUA da Comuni in quanto tutte entrate provenienti da amministrazioni pubbliche; introiti istruttorie ambientali, proventi da servizi, in quanto entrate incassate prima del rilascio dei provvedimenti e/o al momento dell'utilizzo del servizio.

Nel bilancio di previsione 2021 si è provveduto a destinare risorse a fondo crediti per dubbia esigibilità di **€ 203.107,26** pari al 100% del fondo calcolato.

Anche per gli esercizi 2022 e 2023 è stato previsto un accantonamento al FCDE di **€ 202.538,40** per il 2022 e per il 2023.

Fondo di riserva ordinario e di riserva di cassa

A norma dell'art. 166 del D. Lgs. 267/2000 deve essere iscritto a bilancio un fondo di riserva non inferiore allo 0,30 e non superiore al 2 per cento del totale delle spese correnti di competenza inizialmente previste in bilancio.

Nel bilancio di previsione 2021-2023 è stato previsto un fondo di riserva pari ad **€ 300.000** per tutti gli esercizi di bilancio.

Il limite minimo pari allo 0,30% delle spese correnti è pari a € 223.444,06 pertanto i fondi stanziati a bilancio sono rispettosi del limite.

Il fondo di riserva di cassa stanziato nell'esercizio 2021 è pari a **€ 460.000,00**.

Il limite minimo pari allo 0,20% delle spese finali è pari a € 283.789,57 pertanto il fondo stanziato a bilancio è rispettoso del limite.

Fondo rischi contenzioso e fondo passività potenziali

L'art. 167 del D. Lgs. 267/00 e s.m.i al n. 3, stabilisce che *“E' data facoltà agli enti locali di stanziare nella missione “Fondi e accantonamenti”, all'interno del programma “Altri fondi”, ulteriori accantonamenti riguardanti passività potenziali, sui quali non è possibile impegnare e pagare. A fine esercizio, le relative economie di bilancio confluiscono nella quota accantonata del risultato di amministrazione, utilizzabili ai sensi di quanto previsto dall'articolo 187, comma 3. Quando si accerta che la spesa potenziale non può più verificarsi, la corrispondente quota del risultato di amministrazione è liberata dal vincolo.”*

Tale impostazione dei fondi ed accantonamenti, tra i quali vi rientra quello in esame dei rischi spese legali, è pienamente coerente con il principio del rispetto del pareggio di bilancio, atteso che la quota di accantonamento al fondo rischi:

- in fase di verifica degli equilibri di bilancio, non ha nessun impatto;
- in fase di variazione per l'applicazione dell'avanzo al programma interessato, ha impatto per la quota parte applicata andando ad aumentare gli stanziamenti delle spese finali;
- in fase di rendicontazione ha impatto limitatamente alla parte spesa impegnata.

Alla luce di detta disciplina qualora si sia in presenza di una sentenza esecutiva che dispone in materia di spese legali e l'ente, conformatosi alla relativa prescrizione legislativa, abbia accantonato nello specifico "Fondo rischi" la relativa somma da liquidare, deve procedersi, ai sensi dell'art. 187 comma 3 del D. Lgs. 267/2000, ad apportare al bilancio di previsione una variazione di bilancio, spostando materialmente le risorse accantonate sugli stanziamenti veri e propri del programma interessato, così che esse possano essere oggetto di gestione liquidatoria attraverso il procedimento di riconoscimento del debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 del D. Lgs. 267/2000.

Tenuto conto del contenzioso giudiziario amministrativo e civile in essere, come comunicato dall'Avvocatura dell'Ente, si è ritenuto dover prevedere un accantonamento quale Fondo rischi per contenzioso giudiziario di **€ 400.000** per l'annualità 2021 del bilancio di previsione, di € 100.000 per gli esercizi 2022 e 2023.

Altresì è stato previsto un accantonamento quale Fondo per passività potenziali di **€ 100.000** in relazione ad una procedura di conciliazione giudiziale in corso segnalata dall'Avvocatura provinciale.

Nel bilancio 2021-2023 esercizio 2021 sono previsti specifici stanziamenti per risarcimento danni e spese di soccombenza

110050200 – 105010110 - 101110041 per spese di soccombenza cause legali	€ 11.000
110050201 – 105010111 – 101110042 per risarcimento danni cause legali	€ 11.000

Fondo di garanzia debiti commerciali

La Legge 160/2019 al comma 854 – ha previsto la modifica delle tempistiche introdotte dalla Legge 145/2018 – Legge di Bilancio 2019 – ai commi 859 e seguenti dell'art. 1 – prevedendo che a partire dall'anno 2021, le amministrazioni pubbliche, diverse dalle amministrazioni dello Stato e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, devono stanziare nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione:

- se non hanno ridotto il debito commerciale al 31/12 dell'anno precedente (2020) rispetto al debito alla medesima data del secondo anno precedente (2019) di almeno il 10%. In ogni caso le medesime misure non si applicano se il debito commerciale residuo scaduto, rilevato alla fine dell'esercizio precedente, non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio;
- se, pur rispettando la riduzione del 10%, presentano indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente, non rispettoso dei termini di pagamento delle transazioni commerciali, come fissati dall'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231.

Ai sensi del comma 862, il Fondo di garanzia debiti commerciali, qualora ne ricorrano i presupposti, dovrà essere previsto per un importo pari al:

a) 5 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, in caso di mancata riduzione del 10 % del debito commerciale residuo oppure per ritardi superiori a 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

b) 3 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 31 e 60 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

c) 2 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 11 e 30 giorni, registrati nell'esercizio precedente;

d) 1 % degli stanziamenti riguardanti nell'esercizio in corso la spesa per acquisto di beni e servizi, per ritardi compresi tra 1 e 10 giorni, registrati nell'esercizio precedente.

Il successivo comma 863 stabilisce che, nel corso dell'esercizio l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali di cui al comma 862 è adeguato alle variazioni di bilancio relative agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione; altresì il Fondo di garanzia debiti commerciali accantonato nel risultato di amministrazione è liberato nell'esercizio successivo a quello in cui sono rispettate le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 859.

Nel caso in cui siano state rilevate le condizioni di cui al comma 859 riferite all'esercizio precedente, entro il 28 febbraio le pubbliche amministrazioni, diverse dalle amministrazioni dello Stato e che adottano la contabilità finanziaria, con delibera dell'organo esecutivo, stanziavano nella parte corrente del proprio bilancio un accantonamento denominato Fondo di garanzia debiti commerciali, sul quale non è possibile disporre impegni e pagamenti, che a fine esercizio confluisce nella quota libera del risultato di amministrazione.

A tal fine con deliberazione del Presidente n. 23 del 25/02/2021 adottata entro il termine del 28/02/2021 si è proceduto alla valorizzazione del Fondo di garanzia dei debiti commerciali per € 128.863,10 in quanto:

- lo stock di debiti commerciali al 31/12/2019 era pari a € 525.108,83 e al 31/12/2020 era pari a € 921.629,86
- tale valore pur non essendo diminuito del 10% rispetto all'anno precedente risultava contenuto entro il 10% esso non è superiore al 5 per cento del totale delle fatture ricevute nel medesimo esercizio 2020 (importo documenti ricevuti nell'esercizio € 20.976.784,84 di cui 5% 1.048.839,24);
- l'indicatore di ritardo annuale dei pagamenti, calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno 2020, come rilevato nella piattaforma dei crediti commerciali risultava positivo e pari a 1 giorno;
- per le considerazioni di cui sopra e sulla base dei dati risultanti nella piattaforma dei crediti commerciali, l'Ente era così tenuto ad effettuare l'accantonamento al Fondo di garanzia debiti commerciali previsto dall' art. 1 commi 859 e seguenti della Legge 145/2018, calcolato in relazione agli stanziamenti della spesa per acquisto di beni e servizi e non riguarda gli stanziamenti di spesa che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione (con riferimento al bilancio 2020-2022 esercizio 2021)

TOTALE MACROAGGREGATO 103	18.497.408,21
TOTALE MACROAGGREGATO 103 al netto delle spese finanziate da risorse con specifico vincolo di destinazione	12.886.309,74
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 1%	128.863,10

Tale Fondo viene ricalcolato in base agli stanziamenti per acquisto di beni e servizi, esclusi quelli che utilizzano risorse con specifico vincolo di destinazione, del bilancio di previsione 2021-2023 esercizio 2021 come segue:

TOTALE MACROAGGREGATO 103	19.631.853,43
TOTALE MACROAGGREGATO 103 al netto delle spese finanziate da risorse con specifico vincolo di destinazione	14.224.686,44
FONDO DI GARANZIA DEBITI COMMERCIALI 1%	142.246,86

Fondo perdite partecipate

La relativa disciplina è stata inizialmente dettata dall'art. 1, commi 550 e seguenti, della L. 147/2013, e poi parzialmente modificata ed integrata dal D.Lgs. 175/2016.

Si tratta di un meccanismo a carattere prudenziale, diretto ad evitare che la mancata considerazione delle perdite eventualmente riportate dalle partecipate possa incidere negativamente sui futuri equilibri di bilancio degli enti.

In pratica, tale prescrizione impone di accantonare a preventivo un apposito fondo non impegnabile, la cui dotazione deve essere calibrata in relazione ai risultati conseguiti dagli organismi partecipati/controllati, nonché alla quota di possesso.

Gli importi accantonati nell'apposito fondo vincolato saranno nuovamente disponibili qualora l'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio o dismetta la partecipazione o il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso risultato si realizza se le perdite conseguite negli esercizi precedenti vengono ripianate dai soggetti partecipati.

Al di fuori di questi casi, il fondo accantonato a preventivo confluisce a rendiconto nella quota parimenti accantonata del risultato di amministrazione e quindi rimane sostanzialmente indisponibile per finalità di spesa diverse da quelle per cui esso è stato costituito.

In base ai dati in possesso dell'Ente ed a quelli confluiti nel Bilancio consolidato 2019 non risultano emergere criticità tali da dover determinare la formazione del fondo, infatti le perdite di gestione sono state ripianate con le riserve (Soc. Tutela Ambientale bacino fiume Olona spa partecipazione detenuta 30% bilancio 2019 perdita € 874.061; Salvaguardia Acque lago di Varese e Comabbio spa partecipazione detenuta 30% bilancio 2019 perdita € 991.775; Soc. Tutela ambientale bonifica risanamento Valmartina spa partecipazione detenuta 30% bilancio 2019 perdita € 216.622; Soc. Verbano spa partecipazione detenuta 30% bilancio 2019 perdita € 772.489; Soc. ambientale tutela torrenti Arno spa partecipazione detenuta 30% bilancio 2019 perdita € 447.227 le perdite sono state tutte ripianate con riserve) ed una società è stata posta in liquidazione (Santanna srl partecipazione detenuta 50%) la cui quota è stata definitivamente ceduta al socio Comune di Sesto Calende nell'anno 2020.

Le società ecologiche di tutela ambientale sono confluite nel gestore unico del servizio idrico ALFA srl nel corso del 2020 mediante fusione per incorporazione in attuazione del principio di unicità della gestione di cui all'art. 149-bis del D. Lgs. 152/2006 (delib. Consiglio Provinciale n. 26 del 24/09/2020).

Nel bilancio di previsione 2021 si è provveduto prudenzialmente ad effettuare un accantonamento al Fondo perdite partecipate di **€ 100.000.**

SPESA DI PERSONALE

Il bilancio di previsione 2021-2023 prevede un piano assunzionale di nuove unità di personale destinate a sostituire almeno in parte il personale cessato e in cessazione nell'anno 2021.

La nuova previsione di spesa tiene conto degli aumenti contrattuali determinati dall'applicazione del nuovo CCNL Area Funzioni Locali (Dirigenza) 2016-2018 del 17/12/2020.

L'evoluzione della spesa è rappresentata dal prospetto che segue:

	2015	2016	2017	2018	2019	2020*	2021	2022	2023
Retribuzioni, accessori, oneri riflessi,	17.563.829,00	14.980.122,42	14.020.696,96	13.722.106,48	12.452.495,14	11.981.781,02	14.247.299,59 ⁴	13.957.876,28	13.957.876,28
Irap	1.153.301,05	849.066,08	811.369,23	789.062,51	726.951,26	684.694,38	809.773,50	930.428,50	930.428,50
TOTALE SPESE DI PERSONALE	18.717.130,05	15.829.188,50	14.832.066,19	14.511.168,99	13.179.446,40	12.666.475,40	15.057.073,09	14.888.304,78	14.888.304,78
Spesa per collaborazioni, altro	-	-	-	-	-	-			

*Dati 2020 provvisori

La spesa di personale prevista negli anni 2021-2023 rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	2021	2022	2023
	2008 per enti non soggetti al patto			
Spese macroaggregato 101	23.765.830,45	14.247.299,59	13.957.876,28	13.957.876,28
Irap macroaggregato 102	1.365.051,38	809.773,50	930.428,50	930.428,50
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo	131.773,66			
Totale spese di personale (A)	25.262.655,49	15.057.073,09	14.888.304,78	14.888.304,78
(-) Componenti escluse (B)	1.971.802,33	n.d.		
(-) Altre componenti escluse:		n.d.		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	23.290.853,16	15.057.073,09	14.888.304,78	14.888.304,78

(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562

⁴ Al lordo di € 697.000 trattamento accessorio premiante anno 2020 FPV

ENTRATE E SPESE DI CARATTERE NON RIPETITIVO

L'articolo 25, comma 1, lettera b) della legge 31/12/2009, n.196 distingue le entrate ricorrenti da quelle non ricorrenti, a seconda che si riferiscano a proventi la cui acquisizione sia prevista a regime ovvero limitata a uno o più esercizi.

E' definita "a regime" un'entrata che si presenta con continuità in almeno 5 esercizi, per importi costanti nel tempo.

Tutti i trasferimenti in conto capitale sono non ricorrenti a meno che non siano espressamente definiti "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

E' opportuno includere tra le entrate "non ricorrenti" anche le entrate presenti "a regime" nei bilanci dell'ente, quando presentano importi superiori alla media riscontrata nei cinque esercizi precedenti.

In questo caso le entrate devono essere considerate ricorrenti fino a quando superano tale importo e devono essere invece considerate non ricorrenti quando tale importo viene superato.

Le entrate da concessioni pluriennali che non garantiscono accertamenti costanti negli esercizi e costituiscono entrate straordinarie non ricorrenti sono destinate al finanziamento di interventi di investimento. (cfr. punto 3.10 del principio contabile applicato 4/2 D.Lgs.118/2011)

Nel bilancio sono previste nei primi tre titoli le seguenti entrate e nel titolo I le seguenti spese non ricorrenti (indicare solo l'importo che, come riportato nel commento, supera la media dei cinque anni precedenti).

Alcune entrate sono considerate per definizione dai nuovi principi contabili come non ricorrenti, in particolare l'allegato 7 al D.lgs. 118/2011 precisa la distinzione tra entrata ricorrente e non ricorrente, a seconda se l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime ovvero limitata ad uno o più esercizi, e della spesa ricorrente e non ricorrente, a seconda se la spesa sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi (punto 1 lett. g). A prescindere dall'entrata o dalla spesa a regime, il successivo punto 5 del citato allegato precisa che:

Sono in ogni caso da considerare non ricorrenti le entrate riguardanti:

donazioni, sanatorie, abusi edilizi e sanzioni; condoni; gettiti derivanti dalla lotta all'evasione tributaria;

a) entrate per eventi calamitosi;

b) alienazione di immobilizzazioni;

c) le accensioni di prestiti;

d) i contributi agli investimenti, a meno che non siano espressamente definitivi "continuativi" dal provvedimento o dalla norma che ne autorizza l'erogazione.

Sono, in ogni caso, da considerarsi non ricorrenti, le spese riguardanti:

a) le consultazioni elettorali o referendarie locali,

b) i ripiani disavanzi pregressi di aziende e società e gli altri trasferimenti in c/capitale,

c) gli eventi calamitosi,

d) le sentenze esecutive ed atti equiparati,

e) gli investimenti diretti,

f) i contributi agli investimenti.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

Entrate non ricorrenti destinate a spesa corrente	2021	2022	2023
entrate da titoli abilitativi edilizi			
entrate da sanatoria abusi edilizi e sanzioni			
recupero avasione tributaria (parte eccedente)			
canoni per concessioni pluriennali	81.052,20	23.570,40	
sanzioni codice della strada	70.000,00	70.000,00	70.000,00
entrate per eventi calamitosi			
altre da specificare			
TOTALE	151.052,20	93.570,40	70.000,00

Spese titolo 1° non ricorrenti	2021	2022	2023
consultazioni elettorali e referendarie locali			
spese per eventi calamitosi			
sentenze esecutive e atti equiparati	100.000,00		
ripiamo disavanzi organismi partecipati			
penale estinzione anticipata prestiti			
utilizzo sanzioni codice della strada	70.000,00	70.000,00	70.000,00
altre da specificare			
TOTALE	170.000,00	70.000,00	70.000,00

SERVIZI A DOMANDA INDIVIDUALE

I servizi pubblici a domanda individuale comprendono tutte quelle attività gestite dall'ente, poste in essere ed utilizzate a richiesta dell'utente e che non siano state dichiarate gratuite per legge nazionale o regionale.

Il decreto interministeriale 31 dicembre 1983 ha definito l'elenco dei servizi pubblici a domanda individuali ai sensi e per gli effetti dell'art.6 del decreto legge 28-2-1983, n.55, convertito, con modificazioni, nella legge 26/4/1983, n.131:

- 1) alberghi, esclusi i dormitori pubblici; case di riposo e di ricovero; 2) alberghi diurni e bagni pubblici; 3) asili nido; 4) convitti, campeggi, case per vacanze, ostelli; 5) colonie e soggiorni stagionali, stabilimenti termali; 6) corsi extra scolastici di insegnamento di arti e sport e altre discipline, fatta eccezione per quelli espressamente previsti dalla legge; 7) giardini zoologici e botanici; 8) impianti sportivi: piscine, campi da tennis, di pattinaggio, impianti di risalita e simili; 9) mattatoi pubblici;
- 10) mense, comprese quelle ad uso scolastico;
- 11) mercati e fiere attrezzati;
- 12) parcheggi custoditi e parchimetri;
- 13) pesa pubblica;
- 14) servizi turistici diversi: stabilimenti balneari, approdi turistici e simili;
- 15) spurgo di pozzi neri;
- 16) teatri, musei, pinacoteche, gallerie, mostre e spettacoli;
- 17) trasporti di carni macellate;
- 18) trasporti funebri, pompe funebri e illuminazioni votive;
- 19) uso di locali adibiti stabilmente ed esclusivamente a riunioni non istituzionali: auditorium, palazzi dei congressi e simili.”

L'art. 6 del D.L. 28 febbraio 1983, n. 55, convertito con modificazioni con la Legge 26 aprile 1983, n. 131, prevede che gli enti locali definiscano, non oltre la data di approvazione del bilancio, la misura percentuale dei costi complessivi di tutti i servizi pubblici a domanda individuale finanziati da tariffe, contribuzioni ed entrate specificatamente destinate e definiscano le tariffe dei servizi medesimi.

Lo stato di emergenza sanitaria dovuto alla pandemia da Covid-19, che è stato prorogato sino al 30/04/2021, e le correlate misure di contenimento del contagio, hanno determinato una sensibile contrazione nell'erogazione di taluni servizi e nell'utilizzo degli stessi da parte degli utenti;

Sulla base ai dati al momento disponibili in sede di previsione delle entrate e delle spese, il tasso complessivo di copertura dei servizi a domanda individuale per l'anno 2021 si attesta al 71,74% come da prospetto che segue (deliberazione Presidente n. 22 del 25/02/2021):

	ENTRATE	SPESE	tasso di copertura
parchimetri	20.000,00	25.000,00	80,00%
impianti sportivi	48.150,00	70.000,00	68,79%
mensa	0	0	0,00%
affitto sale	0	0	0,00%
Totale	68.150,00	95.000,00	71,74%

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO

ENTRATE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023	SPESE	CASSA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	86.974.399,96								
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione		4.118.150,00	0,00	0,00	Disavanzo di amministrazione		3.045.671,13	3.045.671,13	3.045.671,13
di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		0,00	0,00	0,00					
Fondo pluriennale vincolato		24.494.832,97	0,00	0,00					
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	78.655.366,46	61.400.000,00	65.200.000,00	65.200.000,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	123.908.592,10	75.222.570,72 0,00	71.546.772,20 0,00	70.444.717,92 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	17.609.673,18	11.844.835,76	11.374.238,63	10.508.272,95					
Titolo 3 - Entrate extratributarie	13.159.829,69	5.836.785,51	5.845.453,71	5.714.267,11					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	59.992.013,22	32.900.777,10	30.479.807,59	28.855.103,27	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	81.560.123,18	55.810.451,48 0,00	30.531.807,59 0,00	28.907.103,27 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attività finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali.....	169.416.882,55	111.982.398,37	112.899.499,93	110.277.643,33	Totale spese finali.....	205.468.715,28	131.033.022,20	102.078.579,79	99.351.821,19
Titolo 6 - Accensione di prestiti	5.185.638,71	0,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	6.516.688,01	6.516.688,01 0,00	7.775.249,01 0,00	7.880.151,01 0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	14.679.196,09	14.565.000,00	14.565.000,00	14.565.000,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	16.186.850,68	14.565.000,00	14.565.000,00	14.565.000,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro									
Totale Titoli.....	189.281.717,35	126.547.398,37	127.464.499,93	124.842.643,33	Totale Titoli.....	228.172.253,97	152.114.710,21	124.418.828,80	121.796.972,20
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	276.256.117,31	155.160.381,34	127.464.499,93	124.842.643,33	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	228.172.253,97	155.160.381,34	127.464.499,93	124.842.643,33
Fondo di cassa finale presunto	48.083.863,34								

EQUILIBRI DI BILANCIO

Nel prospetto degli equilibri di bilancio sono valorizzate le poste contabili relative all'utilizzo del risultato presunto di amministrazione per spese correnti (lett. H), ad entrate di parte corrente destinate a spese in conto capitale in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (lett. L).

Quanto riportato alla lettera H riguarda l'applicazione per l'anno 2021 di avanzo vincolato per la parte corrente di complessivi € 4.118.150,00 mediante applicazione del c.d. fondo Covid 2020 (art. 106 D.L. 34/2020; art. 39 D.L. 104/2020; art. 1 commi 822 e 823 Legge 178/2020) destinato a dare copertura anche per l'esercizio 2021 a minori entrate e maggiori spese derivanti dalle misure anticontagio Covid-19 e dalle ricadute sull'economia dell'emergenza sanitaria ancora in atto

	minori entrate
TITOLO 1	
RCAUTO	€ 100.000,00
IPT	€ 3.700.000,00
TOTALE titolo 1 minori entrate	€ 3.800.000,00
TITOLO 3	
RIMBORSO ENTI USO ATTREZZ.SOGG.IVA	€ 22.500,00
RIMBORSO PRIVATI USO ATTREZZ.SOGG.IVA	€ 116.850,00
INTROITI MENSA PROVIN.LE SOGG.IVA	€ 35.000,00
RIMBORSO UTILIZZO SALE PROVINCIALI	€ 3.800,00
TOTALE titolo 3 minori entrate	€ 178.150,00

	maggiori spese
SERVIZIO SANIFICAZIONI COVID-19	€ 130.000,00
MATERIALI DPI COVID-19	€ 10.000,00
TOTALE maggiori spese	€ 140.000,00

Quanto riportato alla lettera L) del prospetto degli equilibri di bilancio, riguarda la contabilizzazione degli incentivi tecnici disciplinata dall'allegato 4/2 principio contabile applicato alla contabilità finanziaria D. Lgs. 118/2011 il cui punto 5.2 lett. a) prevede che gli impegni di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50/ 2016, compresi i relativi oneri contributivi ed erariali, sono assunti a carico degli stanziamenti di spesa riguardanti i medesimi lavori, servizi e forniture cui si riferiscono (titolo II della spesa se opere o titolo I se servizi e forniture). L'impegno è registrato, con imputazione all'esercizio in corso di gestione, a seguito della formale destinazione al fondo delle risorse stanziate in bilancio, nel rispetto dell'articolo 113, comma 2 e seguenti ed è tempestivamente emesso il relativo ordine di pagamento a favore del proprio bilancio, al Titolo terzo delle entrate, tipologia 500 "Rimborsi e altre entrate correnti", categoria 3059900 "Altre entrate correnti n.a.c.", voce del piano dei conti finanziario E.3.05.99.02.00 Fondi incentivanti il personale (legge Merloni).

Tale entrata è destinata a finanziare la spesa di personale relativa al pagamento di detto incentivo e la spesa relativa al c.d. fondo per l'innovazione che può essere impegnata come spesa corrente op come spesa di investimento.

La somma di € 52.000 valorizzata alla lettera L) si riferisce alla quota degli incentivi (20%) destinata a dare copertura alla spesa del c.d. fondo per l'innovazione che nel bilancio è valorizzato come spesa di investimento.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Fondo di cassa all'inizio esercizio		86.974.399,96			
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti	(+)		1.637.158,59	0,00	0,00
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)		3.045.671,13	3.045.671,13	3.045.671,13
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00 <i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>	(+)		79.081.621,27	82.419.692,34	81.422.540,06
			0,00	0,00	0,00
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(+)		0,00	0,00	0,00
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)		75.222.570,72	71.546.772,20	70.444.717,92
di cui:					
- fondo pluriennale vincolato			0,00	0,00	0,00
- fondo crediti di dubbia esigibilit�			203.107,26	202.538,40	202.538,40
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)		0,00	0,00	0,00
F) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)		6.516.688,01	7.775.249,01	7.880.151,01
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
<i>di cui Fondo anticipazioni di liquidit�</i>			0,00	0,00	0,00
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-E-F)			-4.066.150,00	52.000,00	52.000,00
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DA PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI					
H) Utilizzo risultato di amministrazione presunto per spese correnti e per rimborso dei prestiti	(+)		4.118.150,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)		0,00	0,00	0,00
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>			0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		52.000,00	52.000,00	52.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE					
O = G+H+I-L+M			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)		0,00	0,00	0,00
Q) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese in conto capitale	(+)		22.857.674,38	0,00	0,00
R) Entrate titoli 4.00-5.00-6.00	(+)		32.900.777,10	30.479.807,59	28.855.103,27
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti di amministrazioni pubbliche	(-)		0,00	0,00	0,00
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)		0,00	0,00	0,00
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 pr Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(-)		0,00	0,00	0,00
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge	(+)		52.000,00	52.000,00	52.000,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)		0,00	0,00	0,00
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)		55.810.451,48	30.531.807,59	28.907.103,27
<i>di cui fondo pluriennale vincolato di spesa</i>	(-)		0,00	0,00	0,00
V) Spese Titolo 3.01 per acquisizioni di attività finanziarie	(+)		0,00	0,00	0,00
E) Spese Titolo 2.04 - Trasferimenti in conto capitale			0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO DI PARTE CAPITALE					
Z = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-V+E			0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO			COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)		0,00	0,00	0,00
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)		0,00	0,00	0,00
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attivita' finanziaria	(+)		0,00	0,00	0,00
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessioni crediti di breve termine	(-)		0,00	0,00	0,00
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)		0,00	0,00	0,00
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per acquisizioni di attivita' finanziarie	(-)		0,00	0,00	0,00
EQUILIBRIO FINALE					
W = O+Z+S1+S2+T-X1-X2-Y			0,00	0,00	0,00

Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali:					
Equilibrio di parte corrente (O)			0,00	0,00	0,00
Utilizzo risultato di amministrazione presunto per il finanziamento di spese correnti e del rimborso prestiti (H) al netto del fondo anticipazione di liquidita'	(-)		4.118.150,00		
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.			-4.118.150,00	0,00	0,00

RISPETTO VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA

La legge 28 dicembre 2015, n. 208 (legge di stabilità 2016), all'articolo 1, comma 707, commi da 709 a 713, comma 716 e commi da 719 a 734, ha previsto nuove regole di finanza pubblica per gli enti territoriali che sostituiscono la disciplina del patto di stabilità interno degli enti locali e i previgenti vincoli delle regioni a statuto ordinario.

Il percorso avviato nel 2016 è stato, poi, consolidato con l'approvazione della legge 12 agosto 2016, n. 164, che ha apportato alcune sostanziali modifiche all'articolo 9 della richiamata legge 24 dicembre 2012, n. 243, in materia di equilibri di bilancio degli enti territoriali. Più precisamente, il legislatore, ha previsto all'articolo 9, commi 1 ed 1-bis, della legge n. 243 del 2012, il superamento dei previgenti quattro saldi di riferimento dei bilanci delle regioni e degli enti locali (un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali; un saldo non negativo, in termini di competenza e di cassa, tra le entrate correnti e le spese correnti, incluse le quote di capitale di rimborso prestiti), prevedendo un unico saldo non negativo in termini di competenza tra le entrate finali (titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118) e le spese finali (titoli 1, 2 e 3 del medesimo schema di bilancio), sia nella fase di previsione che di rendiconto.

I richiamati commi 1 e 1-bis dell'articolo 9 prevedono, inoltre, per gli anni 2017-2019, con legge di bilancio, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica e su base triennale, l'introduzione del Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa. A decorrere dall'esercizio 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali.

La nuova disciplina prevede che, per la determinazione del saldo valido per la verifica del rispetto dell'obiettivo di finanza pubblica, le entrate finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e le spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2, 3 del medesimo schema di bilancio. Viene, inoltre, specificato che, per il triennio 2017-2019, nelle entrate e nelle spese finali in termini di competenza è considerato il Fondo pluriennale vincolato, di entrata e di spesa, al netto della quota riveniente dal ricorso all'indebitamento. La possibilità di considerare tra le entrate finali rilevanti ai fini del pareggio anche il saldo del Fondo pluriennale vincolato facilita il rispetto dell'equilibrio di bilancio e può avere effetti espansivi sulla capacità di spesa degli enti. Il richiamato comma 466 precisa, inoltre, che, a decorrere dal 2020, tra le entrate e le spese finali è incluso il Fondo pluriennale vincolato di entrata e di spesa, finanziato dalle entrate finali. Non rileva la quota del Fondo pluriennale vincolato di entrata che finanzia gli impegni cancellati definitivamente dopo l'approvazione del rendiconto dell'anno precedente.

La deliberazione n. 20/2019 delle Sezioni riunite della Corte dei Conti, pronunciandosi su una questione di massima sollevata dalla Sezione regionale di controllo per il Trentino Alto Adige/Sudtirolo con la deliberazione n. 52/2019, è intervenuta in ordine al vincolo di pareggio di bilancio previsto dall'art. 9 commi 1 e 1-bis della Legge 243/2012 che, in quanto approvata con il procedimento aggravato di cui all'art. 81 della Costituzione, non poteva essere abrogata dall'art. 1 comma 821 della Legge 145/2018 che aveva introdotto una diversa determinazione dell'equilibrio di bilancio.

La Corte ha concluso come ricorra l'obbligo di rispettare il pareggio di bilancio sancito dall'art. 9 commi 1 e 1-bis della Legge 243/2012 da interpretare secondo i principi enunciati dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n. 247/2017, n. 252/2017 e 101/2018 che hanno consentito l'integrale rilevanza dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato applicati al bilancio.

La Ragioneria Generale dello Stato è intervenuta con la Circolare 9/03/2020 n. 5 specificando che:

- ai sensi delle sentenze della Corte costituzionale n. 247/2017 e n. 101/2018, i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto legislativo n. 118 del 2011, così come previsto dall'articolo 1, comma 821, della legge n. 145 del 2018 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese, con utilizzo avanzi, Fondo pluriennale vincolato e debito);

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

- il rispetto dell'articolo 9 della legge n. 243 del 2012 (saldo tra il complesso delle entrate e delle spese finali, senza utilizzo avanzi, senza Fondo pluriennale vincolato e senza debito), anche quale presupposto per la legittima contrazione del debito, come prescritto dall'art. 1 della medesima legge, è verificato ex ante, a livello di comparto, da questa Amministrazione, per ogni "esercizio di riferimento" e per tutto il triennio, sulla base delle informazioni dei bilanci di previsione, trasmesse dagli enti territoriali alla banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP).

Conclusivamente al momento il saldo risulta così strutturato:

TITOLO	ENTRATE
	AVANZO
	F.P.V.
1-3	ENTRATE CORRENTI
4	ENTRATE IN CONTO CAPITALE
5	ENTRATE DA RIDUZIONE ATTIVITA' FINANZIARIE

TITOLO	SPESE
1	SPESE CORRENTI
2	SPESE IN CONTO CAPITALE

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

EQUILIBRIO DI BILANCIO DI CUI ALL'ART. 9 DELLA LEGGE N. 243/2012		COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	COMPETENZA ANNO 2023
Avanzo applicato	(+)	4.118.150,00	0,00	0,00
A1) Fondo pluriennale vincolato di entrata per spese correnti (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.637.158,59	0,00	0,00
A2) Fondo pluriennale vincolato di entrata in conto capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	22.857.674,37	0,00	0,00
A3) Fondo pluriennale vincolato di entrata per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
A) Fondo pluriennale vincolato di entrata (A1 + A2 + A3) + Avanzo applicato	(+)	28.612.982,96	0,00	0,00
B) Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	(+)	61.400.000,00	65.200.000,00	65.200.000,00
C) Titolo 2 - Trasferimenti correnti validi ai fini dei saldi finanza pubblica	(+)	11.844.835,76	11.374.238,63	10.508.272,95
D) Titolo 3 - Entrate extratributarie	(+)	5.836.785,51	5.845.453,71	5.714.267,11
E) Titolo 4 - Entrate in c/capitale	(+)	42.203.848,02	37.663.637,59	29.630.933,27
F) Titolo 5 - Entrate da riduzione di attività finanziarie	(+)	0,00	0,00	0,00
G) SPAZI FINANZIARI ACQUISITI	(+)	0,00	0,00	0,00
H1) Titolo 1 - Spese correnti al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	73.585.412,13	71.546.772,20	70.444.717,92
H2) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	1.637.158,59	0,00	0,00
H3) Fondo crediti di dubbia esigibilità di parte corrente	(-)	203.107,26	202.538,40	202.538,40
H4) Fondo contenzioso (destinato a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	400.000,00	100.000,00	100.000,00
H5) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amministrazione)	(-)	342.246,86	100.000,00	100.000,00
H) Titolo 1 - Spese correnti valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (H=H1+H2-H3-H4-H5)	(-)	74.277.216,60	71.144.233,80	70.042.179,52
I1) Titolo 2 - Spese in c/ capitale al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	32.952.777,10	30.531.807,59	28.907.103,27
I2) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale al netto delle quote finanziate da debito (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	22.857.674,38	0,00	0,00
I3) Fondo crediti di dubbia esigibilità in c/capitale	(-)	0,00	0,00	0,00
I4) Altri accantonamenti (destinati a confluire nel risultato di amm.zione)	(-)	0,00	0,00	0,00

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

I) Titolo 2 - Spese in c/capitale valide ai fini dei saldi di finanza pubblica (I=I1+I2-I3-I4)	(-)	55.810.451,48	30.531.807,59	28.907.103,27
L1) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria al netto del fondo pluriennale vincolato	(+)	0,00	0,00	0,00
L2) Fondo pluriennale vincolato per partite finanziarie (dal 2020 quota finanziata da entrate finali)	(+)	0,00	0,00	0,00
L) Titolo 3 - Spese per incremento di attivita' finanziaria (L=L1 + L2)	(-)	0,00	0,00	0,00
M) SPAZI FINANZIARI CEDUTI	(-)	0,00	0,00	0,00
(N) EQUILIBRIO DI BILANCIO AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE N. 243/2012 (N=A+B+C+D+E+F+G-H-I-L-M)		19.810.784,17	18.407.288,54	12.104.190,54

CONSISTENZA DELL'INDEBITAMENTODebito per controparte

Debito per controparte		
Controparte	Debito residuo	% debito residuo
Cassa depositi e prestiti	113.547.208 €	51,85%
Intesa Sanpaolo	28.080.516 €	12,82%
Banca Europea per gli Investimenti	26.516.082 €	12,11%
UniCredit	24.237.635 €	11,07%
Dexia Crediop	24.078.450 €	10,99%
Altri prestatori	2.535.975 €	1,16%
Tutte le controparti	218.995.866 €	100,00%

Debito per anno

Debito per anno	2020	2021	2022	2023
debito	218.995.866,20	216.832.398,75	210.020.928,17	202.224.115,08
Quota Capitale	3.645.981,86	6.499.382,17	7.759.450,51	7.864.598,65
Quota Interessi	6.660.423,98	6.551.136,47	6.252.562,85	6.115.379,85
	10.306.405,84	13.050.518,64	14.012.013,36	13.979.978,50
Tasso medio nel periodo	3,00%	3,01%	2,96%	3,01%

Incidenza interessi passivi su entrate correnti

Incidenza interessi passivi su entrate correnti					
	2019	2020	2021	2022	2023
Interessi passivi	7.984.754,80	6.660.423,98	6.553.660,00	6.250.136,00	6.098.026,06
entrate correnti	88.105.829,35	89.516.879,20	87.228.015,17	95.710.444,85	79.081.621,27
% su entrate correnti	9,06%	7,44%	7,51%	6,53%	7,38%
Limite art. 204 TUEL	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%	10,00%

Evoluzione del debito

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione					
Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Residuo debito (+)	229.002.638,68	222.641.848,04	218.995.866,10	212.494.724,03	204.735.020,96
Nuovi prestiti (+)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Prestiti rimborsati (-)	6.360.790,64	3.645.981,84	6.501.142,07	7.759.703,07	7.864.605,07
Estinzioni anticipate (-)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Altre variazioni +/- (da specificare)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,10</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Totale fine anno	222.641.848,04	218.995.866,10	212.494.724,03	204.735.020,96	196.870.415,89
Nr. Abitanti al 31/12	890.528	890.768	890.768	890.768	890.768
Debito medio per abitante	257,28%	245,92%	238,62%	229,84%	221,01%
Oneri finanziari per ammortamento prestiti ed il rimborso degli stessi in conto capitale					
Anno	2019	2020	2021	2022	2023
Oneri finanziari	7.984.754,80	6.660.423,82	6.553.660,00	6.250.136,00	6.098.026,06
Quota capitale	6.360.790,64	3.645.981,84	6.501.142,07	7.759.703,07	7.864.605,07
Totale fine anno	14.345.545,44	10.306.405,66	13.054.802,07	14.009.839,07	13.962.631,13

Il comma 557 dell'art. 1 della Legge 160/2019 demanda a successivo decreto MEF l'individuazione di modalità e criteri per la riduzione della spesa per interessi dei mutui a carico degli enti locali, anche prevedendo l'accollo e la ristrutturazione degli stessi da parte dello Stato.

Il decreto dovrà essere adottato prevista intesa con la Conferenza Stato Città e Autonomie locali.

Tale operazione potrebbe determinare una riduzione degli oneri finanziari che per la Provincia di Varese si attestano oltre i 6 milioni di Euro per il triennio 2021-2023.

Strumenti finanziari derivati

L'allegato 4/1 Principio contabile applicato alla programmazione al punto 9.11.5 prevede che la nota integrativa, con riferimento ai contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata, deve indicare gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio per ciascuna operazione in derivati.

A tal fine viene allegato al bilancio uno specifico documento che, per ciascuna operazione in derivati, indica:

- a) le informazioni sulla loro entità e sulla loro natura;
- b) il loro *fair value* alla data di predisposizione del bilancio di previsione, determinato secondo le modalità previste dall'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 2003, n. 394;
- c) il valore nominale e il *fair value* alla data di predisposizione del bilancio di previsione, della passività sulla quale insiste il derivato stesso e il relativo tasso di interesse;
- d) gli stanziamenti del bilancio di previsione relativi ai flussi di entrata e di spesa riguardanti ciascun derivato, relativi agli esercizi considerati nel bilancio e i criteri di valutazione adottati per l'elaborazione di tali previsioni
- e) il tasso costo finale sintetico presunto a carico dell'Ente, calcolato, per ciascun esercizio cui il bilancio si riferisce, secondo la seguente formulazione: $(TFSCFS = \{[(\text{Interessi su debito sottostante} \pm \text{Differenziali swap}) * 36000] / [(\text{Nominale} * 3655)]\}$. Gli importi relativi agli interessi e ai differenziali swap sono calcolati facendo riferimento ai stanziamenti iscritti in bilancio.

Per l'analisi si rinvia allo specifico documento allegato, di cui si riportano sommariamente i dati:

La Provincia di Varese ha in essere due contratti in derivati per un valore nominale iniziale pari a € 22.358.600, sottoscritti in data 6 dicembre 2006, con le seguenti controparti: B.I.I.S. e Banca OPI; le due controparti successivamente alla stipula dei contratti sono confluite in Banca Intesa Sanpaolo (Banca), banca che rappresenta oggi l'unica controparte dell'operazione in derivati.

Tramite l'operazione definita tecnicamente "Basis Swap & Collar con scambio flussi Capitale", la Provincia ha inteso ridurre l'esposizione di mercato dell'Ente ai rischi derivanti dal possibile rialzo del tasso d'interesse di riferimento (Euribor 6 mesi) sugli oneri del debito sottostante a tasso variabile, con la

⁵ Indicare il numero effettivo di giorni in caso di estinzione in corso di anno.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

creazione di un corridoio di oscillazione del tasso d'interesse delimitato da un livello di tasso massimo (tasso Cap) e da un livello di tasso minimo (tasso Floor).

Il sottostante dell'operazione è rappresentato da otto titoli obbligazionari provinciali (IT0003481626; IT0003586804; IT0001408720; IT0001459715; IT0003141329; IT0003188809; IT0003271779; IT0003408447), di cui sei presentano uno spread dello 0,223% i restanti presentano uno spread dello 0,13625%.

CARATTERISTICHE BASIS & COLLAR SWAP

Dal	Al	Nozionale	Soglia Floor	Tasso Floor	Soglia Cap	Tasso Cap
31/12/2005	31/12/2006	22.358.600,00	2,80%	2,80%	4,55%	4,55%
31/12/2006	31/12/2007	21.571.815,00	3,75%	3,65%	4,55%	4,55%
31/12/2007	31/12/2008	20.962.056,00	3,75%	3,65%	4,55%	4,55%
31/12/2008	31/12/2009	20.277.070,00	3,85%	3,75%	4,55%	4,55%
31/12/2009	31/12/2010	19.505.880,00	3,85%	3,75%	4,55%	4,55%
31/12/2010	31/12/2011	18.647.380,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2011	31/12/2012	17.700.853,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2012	31/12/2013	16.666.071,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2013	31/12/2014	15.533.240,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2014	31/12/2015	14.298.674,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2015	31/12/2016	12.952.320,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2016	31/12/2017	11.482.738,00	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2017	31/12/2018	9.879.092,54	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2018	31/12/2019	8.129.524,54	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2019	31/12/2020	6.218.611,54	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2020	31/12/2021	4.265.449,54	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2021	31/12/2022	2.612.565,54	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%
31/12/2022	31/12/2023	1.298.692,54	4,05%	3,95%	5,05%	4,95%

Alla data del 31 Dicembre 2020 il contratto in derivati presenta un valore di mercato (o *Fair Value*) complessivamente pari a **€ 2.205.443,54**, negativi per la Provincia.

L'attuale debito sottostante al derivato è costituito da otto prestiti obbligazionari (BOP) a tasso variabile, il cui valore di mercato complessivo (o *Fair Value*) al 31 Dicembre 2020 è pari a **€ 2.427.903,45** negativi per la Provincia.

Sulla base delle previsioni di mercato al 31/12/2020, per quanto riguarda la componente definita ***Basis Swap & Collar***, la Provincia dovrà corrispondere differenziali attesi negativi nel prossimo triennio per **€ 341.749,44**.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

BASIS SWAP & COLLAR – DIFFERENZIALI ATTESI ANNI: 2021,2022 E 2023

Componente	Controparte	2021	2022	2023	TOTALE
SWAP – ricevuto	Intesa Sanpaolo	-7.994,56	-4.615,56	-1.673,48	-14.283,60
SWAP – pagato	Intesa Sanpaolo	-170.825,36	-104.629,64	-52.010,84	-327.465,84
TOTALE		-178.819,92	-109.245,20	-53.684,32	-341.749,44

Inoltre come previsto dai contratti, la Provincia di Varese, sosterrà nel prossimo triennio un esborso complessivo pari a **€ 1.842.348,00** sullo swap di capitale.

QUOTE CAPITALI DA SCAMBIARE ANNI: 2021, 2022 E 2023

Componente	Controparte	2021	2022	2023	TOTALE
CASH FLOW SWAP	Intesa Sanpaolo	-652.684,00	-566.822,00	-622.842,00	-1.842.348,00
TOTALE		-652.684,00	-566.822,00	-622.842,00	-1.842.348,00

ENTI E ORGANISMI STRUMENTALI, SOCIETA' PARTECIPATE

La Provincia detiene due aziende speciali:

AGENZIA FORMATIVA DELLA PROVINCIA DI VARESE CF - 02745120127- Azienda Speciale

Ente strumentale della Provincia di Varese. Ha lo scopo di gestire in forma unitaria e secondo i principi di efficienza, efficacia, managerialità, economicità, funzionalità e trasparenza i servizi pubblici locali per la formazione e il lavoro. L'Agenzia ha personalità giuridica, autonomia didattica, di ricerca, organizzativa, amministrativa, finanziaria e gestionale

UFFICIO D'AMBITO DELLA PROVINCIA DI VARESE - CF 95073580128 - Azienda Speciale

Ente strumentale della Provincia di Varese. L'Ufficio di Ambito 11 Varese è lo strumento tramite il quale Provincia di Varese esercita le funzioni di organizzazione, programmazione, regolazione e controllo della gestione del servizio idrico integrato. L'Ufficio d'Ambito è dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale, finanziaria, gestionale, contabile e negoziale per lo svolgimento delle attività e per il conseguimento dei propri fini.

Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59 del 21/12/2020 l'Ente ha proceduto alla revisione periodica delle società partecipate ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 175/2016.

Ad esito della operazioni di revisione periodica delle partecipazioni la Provincia ha disposto:

□ per le seguenti società si è attivata la procedura di recesso ex art. 24, comma 5 del D.Lgs. 175/2016 ed attualmente si è in attesa della liquidazione delle relative quote di partecipazione

- Cooperativa Agricola Latte Varese s.c.r.l. quote: 3,03%
- Banca Popolare Etica s.c.r.l. quote: 0,0188%
- Accademia Nazionale Studi Superiori S.r.l. quote: 1%

□ per la Società Sant'Anna S.r.l. (quote: 50%): a seguito di messa in liquidazione della società sono state portate a termine le operazioni finalizzate alla cessione delle quote partecipative; tale processo si è concluso con la stipula dell'atto notarile in data 27.11.2020;

□ per le 6 Società Ecologiche si sono concluse le operazioni di fusione per incorporazione a ALFA S.r.l. costituita quale Gestore Unico del servizio idrico integrato a livello provinciale nell'ambito del dettato normativo nazionale, art. 149-bis del D.Lgs. 152/2006, che sancisce il principio di unicità della gestione per ciascun ambito territoriale ottimale:

- Bozzente S.r.l.;
- Verbano S.p.a.
- Società per la Tutela Ambientale del bacino del Fiume Olona in Provincia di Varese S.p.a.;
- Società per la Tutela e la Salvaguardia delle acque del Lago di Varese e Lago di Comabbio S.p.a.;
- Società Tutela Ambientale dei Torrenti Arno, Rile e Tenore S.p.a.;
- Tutela Ambientale, bonifica e risanamento del territorio attraversato dai corsi d'acqua Valmartina,

- Prada, Margorabbia e dal bacino dei laghetti di Ganna, Ghirla e dal torrente Dovrana S.p.a.;

□ per la Società ALFA S.r.l. è previsto il mantenimento in quanto, come già sopra riportato, finalità della stessa è la gestione del servizio idrico integrato in tutti i Comuni dell'Ambito ottimale della Provincia di Varese, inteso come servizio di interesse generale, e per tale finalità è in corso la fusione per incorporazione delle Società Ecologiche;

□ per la Società Prealpi Servizi S.r.l., la partecipazione della Provincia di Varese è indiretta e cioè tramite Alfa S.r.l., infatti a seguito della fusione per incorporazione di delle Società Ecologiche, ALFA S.r.l. assume le attività gestionali in capo alla predette Società, nonché il ruolo di socio di Prealpi Servizi S.r.l.;

□ per la Società Patrimoniale della Provincia di Varese si prevede il mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione. La Società esercita attività che rientrano nelle funzioni istituzionali della Provincia di Varese riconducibili alle categorie di cui all'art. 4, comma 3 del D.Lgs.175/2016 e soddisfa quasi integralmente i requisiti di cui all'art. 20 dello stesso decreto. Nel 2021 sarà data continuazione alle azioni di razionalizzazione finalizzate ad intensificare il controllo ed il monitoraggio sulla gestione, in funzione della "mission" della società, alla luce anche degli esiti dell'incarico di consulenza affidato ad un professionista esperto al fine di verificare la possibilità che la stessa divenga soggetto utile alla gestione del patrimonio immobiliare della Provincia ivi compreso quello di valore artistico-culturale, tramite lo strumento del "in house";

RISULTATO PRESUNTO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2020

Allo stato le operazioni di riaccertamento ordinario sono in corso e di conseguenza il risultato presunto non può che avere un valore provvisorio seppur con ragionevoli margini di correttezza.

Il valore del Fondo pluriennale vincolato iniziale 2020 è di € 25.506.085,77 e quello finale è pari a € 24.494.832,97.

La parte vincolata del risultato è stata valorizzata sulla base dell'allegato A/2 in € 32.540.150 e la parte destinata agli investimenti è stata valorizzata sulla base dell'allegato A/3 in € 99.306,40.

La parte accantonata è pari a € 2.700.000 come da allegato A/1.

Il risultato di amministrazione presunto lett. A è pari a € 48.016.445,48 e quello della lett. E chiude in positivo di € 12.676.989,08.

Esercizio 2021

TABELLA DIMOSTRATIVA DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE PRESUNTO (ALL'INIZIO DELL'ESERCIZIO 2021)

1) Determinazione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
(+)	Risultato di amministrazione iniziale dell'esercizio 2020	25.233.048,49
(+)	Fondo pluriennale vincolato iniziale dell'esercizio 2020	25.506.085,77
(+)	Entrate già accertate nell'esercizio 2020	133.471.661,99
(-)	Uscite già impegnate nell'esercizio 2020	106.699.790,55
-	Riduzione dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
+	Incremento dei residui attivi già verificatesi nell'esercizio 2020	272,75
+	Riduzione dei residui passivi già verificatesi nell'esercizio 2020	0,00
=	Risultato di amministrazione dell'esercizio 2020 alla data di redazione del bilancio di previsione dell'esercizio 2021	77.511.278,45
+	Entrate che prevedo di accertare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Spese che prevedo di impegnare per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Riduzione dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020	5.000.000,00
+	Incremento dei residui attivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
+	Riduzione dei residui passivi presunti per il restante periodo dell'esercizio 2020	0,00
-	Fondo pluriennale vincolato finale presunto dell'esercizio 2020	24.494.832,97
=	A) Risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020	48.016.445,48
2) Composizione del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:		
Parte accantonata		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2020		1.200.000,00
Fondo anticipazioni liquidità		0,00
Fondo perdite società partecipate		500.000,00

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

Fondo contenzioso	500.000,00
Altri accantonamenti	500.000,00
B) Totale parte accantonata	2.700.000,00
Parte vincolata	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	508.339,41
Vincoli derivanti da trasferimenti	26.113.388,27
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	4.724.297,80
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	296.485,68
Altri vincoli	897.638,84
C) Totale parte vincolata	32.540.150,00
Parte destinata agli investimenti	
D) Totale destinata agli investimenti	99.306,40
E) Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	12.676.989,08
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	
3) Utilizzo quote vincolate del risultato di amministrazione presunto al 31/12/2020:	
Utilizzo quota vincolata	
Utilizzo vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Utilizzo vincoli derivanti da trasferimenti	4.118.150,00
Utilizzo vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Utilizzo vincoli formalmente attribuiti dall'ente	0,00
Utilizzo altri vincoli	0,00
Totale utilizzo avanzo di amministrazione presunto	4.118.150,00

Ai sensi dell'art. 1 commi 897 e 898 della Legge 30/12/2018 n. 145 l'applicazione al bilancio di previsione della quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione è comunque consentita per un importo non superiore a quello di cui alla lettera A del prospetto riguardante il risultato di amministrazione al 31/12 dell'anno precedente, al netto della quota minima obbligatoria accantonata nel risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità e del fondo di anticipazione di liquidità, incrementato dell'importo del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

Nel caso in cui l'importo di cui alla lettera A del prospetto sia negativo o inferiore alla quota minima obbligatoria per il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo di anticipazione di liquidità, è possibile applicare al bilancio di previsione la quota vincolata, accantonata e destinata del risultato di amministrazione per un importo non superiore a quello del disavanzo da recuperare iscritto nel primo esercizio del bilancio di previsione.

L'importo massimo di avanzo applicabile al bilancio è così determinato:

Importo lettera A	48.016.445,48
a dedurre FCDE	1.200.000,00
Importo lettera A al netto FCDE	46.816.445,48
Disavanzo applicato al bilancio	3.045.671,13
Importo massimo avanzo applicabile	49.862.116,61

A norma dell'art. 187 comma 3 del D. Lgs. 267/2000 le quote del risultato presunto derivanti dall'esercizio precedente, costituite da accantonamenti risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o derivanti da fondi vincolati possono essere utilizzate per le finalità cui sono destinate prima dell'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente, attraverso l'iscrizione di tali risorse, come posta a sé stante dell'entrata, nel primo esercizio del bilancio di previsione.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

Al bilancio di previsione esercizio 2021 è stato applicato avanzo vincolato:

di parte corrente per complessivi € 4.118.150,00 mediante applicazione del c.d. fondo Covid 2020 (art. 106 D.L. 34/2020; art. 39 D.L. 104/2020; art. 1 commi 822 e 823 Legge 178/2020) destinato a dare copertura anche per l'esercizio 2021 a minori entrate e maggiori spese derivanti dalle misure anticontagio Covid-19 e dalle ricadute sull'economie dell'emergenza sanitaria ancora in atto

	minori entrate
TITOLO 1	
RCAUTO	€ 100.000,00
IPT	€ 3.700.000,00
TOTALE titolo 1 minori entrate	€ 3.800.000,00
TITOLO 3	
RIMBORSO ENTI USO ATTREZZ.SOGG.IVA	€ 22.500,00
RIMBORSO PRIVATI USO ATTREZZ.SOGG.IVA	€ 116.850,00
INTROITI MENSA PROVIN.LE SOGG.IVA	€ 35.000,00
RIMBORSO UTILIZZO SALE PROVINCIALI	€ 3.800,00
TOTALE titolo 3 minori entrate	€ 178.150,00

	maggiori spese
SERVIZIO SANIFICAZIONI COVID-19	€ 130.000,00
MATERIALI DPI COVID-19	€ 10.000,00
TOTALE maggiori spese	€ 140.000,00

PIANO DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO PLURIENNALE

Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario ai sensi dell'art. 243bis del D.Lgs. 267/2000 fu deliberata dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 49 del 23/10/2015. Il relativo Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale fu approvato dal Consiglio Provinciale con deliberazione n. 4 del 17/02/2016, che fu rimodulato con successiva deliberazione n. 16 del 20/04/2016.

La Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia con deliberazione n. 76/PRSP del 16/03/2017 approvava con prescrizioni il Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale.

Il positivo esito della prima verifica semestrale è avvenuto con la deliberazione n. 360 del 20.12.2017 della Corte dei Conti sezione regionale di controllo per la Lombardia.

Tenuto conto che questo Ente

- in applicazione della previsione di cui all'art. 1 commi 888 e 889 della Legge 27.12.2017 n. 205 (Legge di Bilancio 2018), con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 4 del 10.01.2018 ha disposto di esercitare la facoltà di rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale approvato con precedente deliberazione n. 4 del 17.02.2016;
- con successiva deliberazione del Consiglio Provinciale n. 11 del 03.03.2018 ha approvato la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in 15 anni.

In base alla rimodulazione del piano di riequilibrio approvata la quota annuale di disavanzo sarà composta come segue:

.1) € 2.918.208,34 fino al 2030 (€ 37.936.708,46 / 13)

.2) € 127.462,79 fino al 2044 (€ 3.441.495,33 / 27)

Il Consiglio Provinciale con deliberazione n. 11 del 03/03/2018 approvava la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale in 15 anni (2016-2030).

La Corte dei Conti con deliberazione del 9/04/2019 n. 125 (e n. 179) ha approvato definitivamente la rimodulazione del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2016-2030.

Ad esito dei monitoraggi effettuati in ordine all'attuazione degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio e dall'analisi dell'evoluzione nel tempo del risultato di amministrazione nel periodo 2015-2020 è emerso un significativo miglioramento del risultato di gestione tale da aver determinato di fatto l'anticipazione del ripiano del disavanzo. Il Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 54 del 30/11/2020 ha così dato avvio al procedimento di rimodulazione del piano di riequilibrio proponendo la riduzione della sua durata al periodo 2016-2020 ai sensi del commi 7-bis e 7-ter dell'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000.

Le operazioni di monitoraggio del Piano di Riequilibrio, per le quali si è proceduto a riverificare il percorso sin dalle risultanze del rendiconto 2014, hanno consentito di rideterminare l'effettiva massa passiva oggetto del Piano stesso.

Le risultanze di dette analisi si riportano di seguito.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

Il risultato di amministrazione dell'anno 2014 aveva registrato un disavanzo di € 30.597.825,19 che era stato rideterminato, ad esito delle operazioni di riaccertamento straordinario, all'1/01/2015 in un disavanzo pari a € 34.421.708,89.

Il disavanzo derivante dalle operazioni di riaccertamento era così pari a € 3.823.883,70 con ripiano in rate trentennali di € 127.462,79/annue.

Risultato di amministrazione al 31/12/2014	€ - 30.597.825,19
Disavanzo da riaccertamento straordinario residui all'1/01/2015	€ 3.823.883,70
Risultato di amministrazione 2014 rideterminato all'1/01/2015	€ - 34.421.708,89

Il Piano di Riequilibrio, nella sua prima formulazione, avrebbe dovuto avere avvio nel 2015 e termine nel 2024, la cui massa passiva era stata così determinata:

Risultato di amministrazione al 31/12/2014 - disavanzo	€ 30.597.825,19
Contabilizzazione <i>spending review</i> ()	€ 21.544.777,74
Totale massa passiva Piano di Riequilibrio	€ 52.152.602,93
Disavanzo da riaccertamento straordinario residui all'1/01/2015	€ 3.823.883,70
Totale massa passiva complessiva	€ 55.976.486,63

A seguito di nota istruttoria del Ministero dell'Interno, l'avvio del Piano di Riequilibrio fu traslato dal 2015 al 2016.

Il Piano di Riequilibrio veniva così aggiornato procedendo alla determinazione della massa passiva come risultante dal prospetto del rendiconto della gestione 2015.

Si rileva che il risultato al 31/12/2015 ormai consolida definitivamente le operazioni derivanti dal riaccertamento straordinario residui e pertanto tale disavanzo deve essere così scomposto:

Risultato di amministrazione al 31/12/2015 (lettera E)	€ 29.800.886,27
<i>Di cui disavanzo da riaccertamento straordinario residui 2015 con ripiano trentennale</i>	€ 3.823.883,70
<i>Di cui disavanzo di gestione (al netto del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario residui 2015)</i>	€ 25.977.002,57

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

La tabella che segue mostra l'evoluzione del risultato di amministrazione a partire dal rendiconto 2015 e sino ai dati 2020:

	31/12/2015	31/12/2016	31/12/2017 *ante	31/12/2017 *post	31/12/2018	31/12/2019	31/12/2020 *risultato presunto
Risultato di amministrazione (A)	-12.110.272,54	-4.982.583,05	11.743.072,22	-5.492.749,98	9.679.154,03	25.223.048,49	48.016.445,48
Parte accantonata	1.380.409,61	1.600.000,00	2.266.430,28	2.266.430,28	3.075.526,32	2.695.526,32	2.700.000,00
Parte vincolata	16.310.204,12	18.171.638,00	25.003.143,40	25.003.143,40	27.305.210,64	24.469.987,45	32.540.150,00
Parte destinata agli investimenti	-00	2.100.000,00	-00	-00	-00	-00	99.306,40
Totale parte disponibile (E)	-29.800.886,27	-26.854.221,05	-15.526.501,46	-32.762.323,66	-20.701.582,93	-1.942.465,28	12.676.989,08
<i>di cui Disavanzo riaccertamento straordinario all'1/01</i>	3.823.883,70	3.823.883,70	3.568.958,12	3.568.958,12	3.441.495,33	3.314.032,54	3.186.569,75
<i>quote disavanzo riaccert. straord. Iscritte</i>	-00	254.925,58	127.462,79	127.462,79	127.462,79	127.462,79	127.462,79
<i>Disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12</i>	3.823.883,70	3.568.958,12	3.441.495,33	3.441.495,33	3.314.032,54	3.186.569,75	3.059.106,96
Risultato di amministrazione lettera E al netto del disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12	-25.977.002,57	-23.285.262,93	-12.085.006,13	-29.320.828,33	-17.387.550,39	1.244.104,47	15.736.096,04

La massa passiva effettivamente confluita nel Piano di Riequilibrio Finanziario Pluriennale all'01/01/2016 (data di avvio del PRFP) era pari al risultato di amministrazione anno 2015 - al netto del disavanzo da riaccertamento straordinario residui - e quindi € 25.977.002,57 oltre ad € 21.554.777,74 relativi alla contabilizzazione correlata al "recupero fondo sperimentale di riequilibrio anno 2014".

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

La complessiva massa passiva si assestava così in totali € 47.531.780,31 come da prospetto che segue:

	31/12/2015
Risultato di amministrazione (A)	-12.110.272,54
Parte accantonata	1.380.409,61
Parte vincolata	16.310.204,12
Parte destinata agli investimenti	-00
Totale parte disponibile (E)	-29.800.886,27
<i>di cui Disavanzo riaccertamento straordinario all'1/01</i>	3.823.883,70
<i>quote disavanzo riaccert. straord. applicate</i>	-00
<i>Disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12</i>	3.823.883,70
Risultato di amministrazione lettera E al netto del disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12	-25.977.002,57
recupero fondo sperimentale di riequilibrio anno 2014	21.554.777,74
Totale massa passiva PRFP	47.531.780,31

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

DIFFERENZA Risultato di amministrazione lettera E al netto del disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12 (2016 - 2015)	2.691.739,64
quota disavanzo PRFP iscritta	1.100.000,00
MAGGIOR copertura rispetto al disavanzo PRFP iscritto	1.591.739,64

DIFFERENZA Risultato di amministrazione lettera E al netto del disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12 (2017*ante - 2016)	11.200.256,80
quote disavanzo PRFP iscritte	8.000.000,00
MAGGIOR copertura rispetto al disavanzo PRFP iscritto	3.200.256,80

DIFFERENZA Risultato di amministrazione lettera E al netto del disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12 (2018 – 2017*post)	11.933.277,94
quota disavanzo PRFP iscritta	2.918.157,57
MAGGIOR copertura rispetto al disavanzo PRFP iscritto	9.015.120,37

DIFFERENZA Risultato di amministrazione lettera E al netto del disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12 (2019 - 2018)	18.631.654,86
quota disavanzo PRFP iscritta	2.918.259,11 ⁶
MAGGIOR copertura rispetto al disavanzo PRFP iscritto	15.713.395,75

DIFFERENZA Risultato di amministrazione lettera E al netto del disavanzo riaccertamento straordinario al 31/12 (2020 - 2019)	15.736.096,04
quote disavanzo PRFP iscritte	2.918.208,34
MAGGIOR copertura rispetto al disavanzo PRFP iscritto	12.817.887,7

I prospetti mostrano come, dal confronto fra la lett. E dell'anno X e dell'anno X-1 del risultato di amministrazione, emerga non solo l'intervenuta copertura delle quote di disavanzo previste dal Piano di Riequilibrio, ma come il ripiano sia avvenuto per quote ben maggiori di quanto programmato.

⁶ Al bilancio 2019 è stata applicata una rata di disavanzo pari a complessive € 3.045.721,90 derivante dalla somma di € 127.462,79 quale rata di ripiano del disavanzo da riaccertamento straordinario residui ed € 2.918.208,34 quale rata di ripiano del disavanzo derivante dal Piano di riequilibrio rimodulato su 15 anni, sommata al recupero di € 50,77 derivante dalla rata di ripiano 2018.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

La massa passiva complessivamente ripianata dal 2016 al 2019 risulta quindi pari a € 44.456.929,24 che al 31/12/2020 si assesta in € 50.413.524,31 ben oltre la massa passiva complessiva oggetto del Piano di Riequilibrio.

ANNO	Disavanzo PRFP ripianato
2016	2.691.739,64
2017	11.200.256,80
2018	11.933.277,94
2019	18.631.654,86
Totale al 31/12/2019	44.456.929,24
Totale massa passiva PRFP	47.531.780,31
Disavanzo da ripianare	- 3.074.851,07

ANNO	Disavanzo PRFP ripianato
2016	2.691.739,64
2017	11.200.256,80
2018	11.933.277,94
2019	18.631.654,86
2020	15.736.096,04
Totale al 31/12/2020	60.194.025,28
Totale massa passiva PRFP	47.531.780,31
Maggior ripiano	12.662.244,97

Il bilancio di previsione 2021-2023 è stato redatto applicando comunque le quote di disavanzo di cui al Piano di Riequilibrio nelle more della sua rimodulazione che ne accerti l'intervenuta definitiva conclusione.

ANALISI DEL DISAVANZO

La tabella sottostante mostra l'evoluzione del disavanzo del Piano di Riequilibrio Finanziario prima e dopo la rimodulazione avvenuta nell'anno 2018.

DISAVANZO	2015	2016	2017 ante*	2017 post*	2018	2019	2020
disavanzo da piano di riequilibrio finanziario pluriennale	- 25.977.002,57	- 23.285.262,93	- 12.085.006,13	- 29.320.828,33	- 17.387.550,39	+1.244.104,47	+15.736.096,04
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	- 3.823.883,70	- 3.568.958,12	- 3.441.495,33	- 3.441.495,33	- 3.314.032,54	- 3.186.569,75	- 3.059.106,96
Ovvero: quota disavanzo da riaccertamento straordinario al 31/12/2017 ex art. 1 c. 848 L. 205/2017							
disavanzo tecnico							
quota recupero disavanzo da piano di rientro esercizi precedenti							
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE [coincide con la lett. E del prospetto del risultato di amministrazione al 31/12]	- 29.800.886,27	- 26.854.221,05	- 15.526.501,46	- 32.762.323,66	- 20.701.582,93	- 1.942.465,28	+12.676.989,08
recupero spending review (anni 2016 e 2017)	- 21.544.777,77	- 19.390.299,99	- 17.235.822,20				
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA RIPIANARE	- 51.345.664,04	- 46.244.521,04	- 32.762.323,66				
AMMONTARE COMPLESSIVO DEL DISAVANZO DA PIANO DI RIEQUILIBRIO (al netto del disavanzo da riaccertamento straordinario residui)	- 47.521.780,34	- 42.675.562,92	- 29.360.828,35				

*ante e post 2017 = Si evidenzia che in occasione delle operazioni relative al riaccertamento ordinario dei residui al 31/12/2017 il residuo attivo relativo al "recupero fondo sperimentale di riequilibrio anno 2014" (c.d. spending review) di € 21.544.777,74 è stato cancellato per la residua quota di € 17.235.822,20 al netto delle due quote già ripianate [21.544.777,74 – (2.154.477,77 x 2)]. Al fine di poter dare evidenza di tale operazione il prospetto del risultato di amministrazione fu predisposto in due versioni: ante e post cancellazione del residuo attivo.

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

Seguono le Tabelle previste al punto 9.11.7 dell'allegato 4/1 D. Lgs. 118/2011

COMPOSIZIONE DEL DISAVANZO PRESUNTO						
ANALISI DEL DISAVANZO PRESUNTO		alla data di riferimento del rendiconto del penultimo esercizio precedente (1) 2019	disavanzo presunto (2)	disavanzo ripianato nel precedente esercizio	quota del disavanzo da ripianare nell'esercizio precedente	ripiano disavanzo non effettuato nell'esercizio precedente
		(a)	(b)	.(c)=(a) - (b)	(d)	(e)=(d)-.(c)
	2015	2019	2020			
disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per regioni e province autonome)						
disavanzo al 31,12,2014 da ripianare con piano di rientro delibera ...						
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	3.823.883,70	3.186.569,75	3.059.106,96	127.462,79	127.462,79	//
disavanzo tecnico al 31 dicembre						
disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)						
disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243 bis TUEL (solo enti locali)	47.521.780,34	3.074.851,07	2.918.208,34	156.642,73	2.918.208,34	-2.791.565,61 ⁷
disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera ...						
disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera ...						
disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente						
SOMMANO	51.345.664,04	6.261.420,82	3.059.106,96	3.045.671,13	3.045.671,13	//

⁷ Maggior ripiano: al bilancio 2020 è stata applicata una quota di disavanzo presunto superiore al disavanzo residuo effettivo del PRFP

BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2021-2023

MODALITA' COPERTURA DISAVANZO	COMPOSIZIONE DISAVANZO PRESUNTO	COPERTURA DEL DISAVANZO PRESUNTO PER ESERCIZIO			
		ESERCIZIO 2021	ESERCIZIO 2022	ESERCIZIO 2023	ESERCIZI SUCCESSIVI
disavanzo da debito autorizzato e non contratto (solo per regioni e province autonome)					
disavanzo al 31,12,2014 da ripianare con piano di rientro delibera ...					
disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario dei residui	3.059.106,96	127.462,79	127.462,79	127.462,79	2.676.718,59
disavanzo tecnico al 31 dicembre					
disavanzo da costituzione del fondo anticipazioni di liquidità ex DL 35/2013 (solo per le regioni)					
disavanzo da ripianare secondo le procedure di cui all'art. 243 bis TUEL (solo enti locali)	//	2.918.208,34*	2.918.208,34*	2.918.208,34*	//
disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera ...					
disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio ... da ripianare con il piano di rientro di cui alla delibera ...					
disavanzo derivante dalla gestione dell'esercizio precedente					
SOMMANO	3.059.106,96	3.045.671,13	3.045.671,13	3.045.671,13	2.676.718,59

*valorizzato nelle more della rimodulazione del PRFP che ne accerti l'intervenuta definitiva conclusione.

ELENCO INDIRIZZI INTERNET DI PUBBLICAZIONE DEL RENDICONTO DELLA GESTIONE E DEL BILANCIO CONSOLIDATO

Come previsto dall'art. 172 del D. Lgs. 267/2000 si indicano gli indirizzi internet di pubblicazione del rendiconto della gestione e del bilancio consolidato del penultimo esercizio antecedente a quello cui si riferisce il bilancio:

<https://trasparenza.provincia.va.it/L190/?idSezione=1678&id=&sort=&activePage=&search=>

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

L'esito dei monitoraggi effettuati in ordine all'attuazione degli obiettivi intermedi del piano di riequilibrio e l'analisi dell'evoluzione nel tempo del risultato di amministrazione nel periodo 2015-2020 definiscono un significativo miglioramento della gestione, tale da aver determinato di fatto l'anticipazione del ripiano del disavanzo. Il Consiglio Provinciale con la deliberazione n. 54 del 30/11/2020 ha così dato avvio al procedimento di rimodulazione del piano di riequilibrio proponendo la riduzione della sua durata al periodo 2016-2020 ai sensi del commi 7-bis e 7-ter dell'art. 243-bis del D.Lgs. 267/2000.

Tuttavia nelle more dell'accertamento da parte della Corte dei Conti del definitivo ripiano della massa passiva confluita nel Piano di Riequilibrio, ragioni di prudenza impongono di prevedere nel triennio le quote annuali di disavanzo previsto dal Piano di € 2.918.208,34, oltre alla quota trentennale di ripiano del disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario residui 2015 di € 127.462,79

Il permanere dello stato di emergenza sanitaria Covid-19 iniziato lo scorso anno e le ricadute sull'economia delle misure anticontagio obbligano ad una gestione finanziaria prudente e costantemente monitorata, al fine di evitare situazioni di potenziale squilibrio di bilancio.



Varese, febbraio 2021

Area Risorse – Settore Finanze e Bilancio
Il Dirigente
Dott. Rosella Barneschi